1_2.qxd 08/10/2008 17.40 Pagina 1

DOSSIER SPECIALE

Direttore Responsabile:
Calogero Garlisi
direttore@finanziamentiecredito.it

Coordinatore editoriale:
Eugenio Nastri
redazione@finanziamentiecredito.it

Proprietario ed Editore:
Novecento Media S.r.l.

Direzione e redazione:
Novecento Media S.r.l.
Via Tenca 7, 20124 Milano

In collaborazione con
Il Sole 24 ORE S.p.A
Area professionisti

Collaborazione redazionale:
Tralerighe
Via Gentilino 6, 20136 Milano

Impaginazione:
Daniele Ceccherini

Stampa:
Ottavio Capriolo S.p.A
Via G. Di Vittorio 6, 20090
Caleppio di Settala (MI)

Registrazione testata Tribunale di Milano
n. 307 del 22.4.1998

Abbonamenti:
Italia annuale: € 159,00
Copie arretrate: € 16,00
Si vende solo in abbonamento

Servizio abbonamenti:
Tel. 02.23002400 - Fax 02.23002411
abbonamenti@finanziamentiecredito.it

Le pubblicazioni o ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall'Editore previo consenso dell'Autore.

Sommario

Allegato al n. 10
di ottobre 2008

IL FINANZIAMENTO DELLE START-UP

Gli strumenti di finanza agevolata, il capitale di rischio, l'accesso al credito e il sostegno all'internazionalizzazione

di **Gina Leo, Alessandro Sacrestano, Amedeo Sacrestano, Arianna Giuliodori, Laura Bertozzi** e **Giampietro Garioni**

La finanza agevolata a sostegno delle start-up

Introduzione..... **4**

Aiuti al capitale di rischio nelle Pmi: gli orientamenti comunitari..... **6**

Fondo per la finanza di impresa, uno strumento in attesa di attuazione..... **13**

Le agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego..... **23**

La legge 181/89, uno strumento di partecipazione al capitale di rischio nelle nuove iniziative..... **30**

Il contratto di programma: agevolazioni anche alle nuove iniziative..... **33**

Le start-up nel settore della ricerca e innovazione..... **37**

Alcune leggi pilota regionali..... **42**

Il capitale di rischio e il credito ordinario per le start-up

Il venture capital..... **51**

Il credito ordinario, difficoltà e opportunità..... **56**

Il finanziamento delle start-up internazionali

Introduzione..... **60**

Il sostegno agli investimenti esteri delle nostre imprese..... **62**

Le maggiori difficoltà nelle start-up estere..... **70**

3_5.qxd 08/10/2008 18.47 Pagina 3

LA FINANZA AGEVOLATA A SOSTEGNO DELLE START-UP

di **Gina Leo**, **Alessandro Sacrestano** e **Amedeo Sacrestano**, *Progetto Arcadia S.r.l.*

3_5.qxd 08/10/2008 17.43 Pagina 4

Introduzione

Il processo di costituzione di una nuova impresa si caratterizza per una serie di fasi nell'ambito delle quali assume sicuramente rilievo - una volta esaminata la fattibilità dell'idea imprenditoriale anche in relazione al mercato di riferimento - la determinazione della dotazione delle risorse finanziarie necessarie al decollo dell'iniziativa.
La disponibilità di un sufficiente stock di capitali consentirà alla neo-impresa di attrarre le migliori professionalità e di dotarsi delle infrastrutture e tecnologie necessarie per lo svolgimento in concreto delle proprie attività.
Oltre alle risorse proprie, le imprese potranno ricorrere, per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario, alle fonti di finanziamento esterne, reperibili presso il circuito bancario e quello degli investitori privati. Un'ulteriore opportunità, in tal senso, è rappresentata dagli strumenti della finanza agevolata che, attraverso l'erogazione di incentivi in diverse forme, costituiscono importanti fonti di finanziamento dei programmi di spesa intrapresi.
La presenza di una molteplicità di leggi agevolative, in parte complementari tra loro e spesso alternative, pone il problema della scelta della soluzione più adatta, differente per ciascun caso concreto. Una buona pianificazione finanziaria dovrà, pertanto, essere consapevole che, per ogni stadio della vita di un'impresa, possono essere identificati gli strumenti più idonei e le loro possibili combinazioni, considerando anche che non tutte le misure sono accessibili nelle prime fasi di sviluppo di un'iniziativa.
Concentrando l'attenzione sui meccanismi che sono indirizzati specificamente alle iniziative di recente avvio (tipicamente di **start-up**), è possibile distinguere gli interventi di finanza agevolata, a seconda della finalità perseguita, in:

- **strumenti a sostegno delle capacità produttive e della nuova occupazione**. Rientrano in tale categoria diverse leggi agevolative dirette alla concessione di aiuti per l'acquisizione di immobilizzi materiali e immateriali, indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa. Ne sono un esempio la legge 488/92 per gli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate, la legge 215/92 per l'imprenditoria femminile, gli interventi di cui al Dlgs 185/00 a favore delle imprese giovanili e dell'autoimpiego, gli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali e contratti di programma);
- **strumenti per l'internazionalizzazione**. Si tratta di svariate misure di agevolazione destinate a supportare le imprese nei processi di penetrazione dei mercati extraeuropei e nella costituzione di nuove imprese all'estero;
- **strumenti per la ricerca e lo sviluppo**, destinati a supportare gli investimenti delle imprese in progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica;
- **strumenti per il rafforzamento del capitale di rischio** delle imprese e per la facilitazione del **ricorso al credito**. Rientrano in tale categoria gli interventi che prevedono la partecipazione al capitale delle imprese di nuova costituzione, i fondi per l'acquisizione delle partecipazioni nel capitale delle imprese e gli interventi di garanzia a favore delle piccole e medie imprese che si apprestano a ricorrere a finanziamenti bancari.

Un'osservazione è d'obbligo. Il contesto economico e competitivo nel quale si trovano ad operare le nuove realtà imprenditoriali è sottoposto a un **processo di continua mutazione**, caratterizzato dall'evolversi delle strutture e dei confini dei mercati, delle istituzioni e degli interlocutori e, soprattutto, della tecnologia. In questo quadro di continuo divenire, anche le politiche di sostegno alle imprese non possono più basarsi sugli schemi di intervento degli anni passati, ma si rinnovano al fine di raggiungere nuovi livelli di efficienza economica e finanziaria. Ciò ha comportato una riforma degli strumenti di azione e, in particolare, del sistema degli aiuti alle imprese.
Quest'ultimo si caratterizza per il passaggio dall'erogazione diretta di contributi in conto capitale a soluzioni alternative, quali il capitale di rischio e d'innovazione, i prestiti partecipativi e i fondi rotativi, gli anticipi a tasso zero e gli interventi di garanzia. I sistemi di ingegneria finanziaria, le agevolazioni fiscali e i contributi sui tassi di interesse sono identificati sempre più come mezzi economicamente più sostenibili ed efficaci. I meccanismi di sostegno alle imprese tendono, inoltre, a ricercare un maggiore

3_5.qxd 08/10/2008 17.43 Pagina 5

coinvolgimento del settore privato e degli intermediari istituzionali, delle banche e delle società finanziarie.
In tal senso, si spiega la riforma degli incentivi introdotta nel 2005 con riferimento alla principale legge di agevolazione alle imprese delle aree svantaggiate del territorio nazionale, quale la **legge 488/92**, allo stato attuale non operativa. Si ricorda che la stessa prevedeva, nella versione ante-riforma, l'erogazione di contributi a fondo perduto a fronte di programmi di investimento consistenti nella realizzazione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riattivazione, riconversione, o trasferimento di strutture già esistenti. Con il decreto legge 35/05, si apre un nuovo capitolo della storia di tale norma. Il contributo totalmente a fondo perduto viene sostituito da un mix agevolativo (contributo in conto impianti affiancato da un finanziamento agevolato) a cui l'impresa avrà diritto solo se apporta un finanziamento a tasso ordinario di mercato dello stesso importo di quello agevolato. Coinvolgimento delle banche e una revisione degli indicatori di premialità (sganciati dal fattore occupazionale) sono gli elementi caratterizzanti la nuova 488. Successivamente con l'art. 8-bis del Dl 81/07, sono state poste le basi per un'ulteriore "riforma della riforma" rinviando a un nuovo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle attività, delle iniziative e categorie di imprese agevolabili con la legge in commento, al fine di rendere l'intervento più coerente con gli obiettivi di competitività del sistema produttivo. Ma tale disposizione non ha trovato ancora attuazione. Così, nonostante i risultati positivi registrati negli anni in termini di partecipazione ai bandi, la legge viene accantonata, mentre nel frattempo si collocano in primo piano le formule agevolative alternative (in particolare, il credito di imposta) e che puntano su obiettivi orizzontali (quali l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo, la valorizzazione del capitale umano).
Altra norma di incentivazione, che rimane fuori dalla rassegna dei principali strumenti a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, in quanto anch'essa attualmente non operativa, è la **legge 215/92** a favore delle **imprese femminili**. Lo strumento, attraverso l'erogazione di contributi (per metà a fondo perduto e per la restante da restituire a un tasso di interesse agevolato), finanzia programmi di spesa promossi dalle piccole imprese localizzate su tutto il territorio nazionale che siano qualificabili come femminili.
Le ragioni di tali inoperatività possono essere ricondotte al fatto, come sancito nella recente relazione sugli incentivi alle imprese elaborata dal Ministero dello sviluppo economico, che, come la legge 488, anche la 215 risulta essere uno strumento generalizzato, indirizzato a consolidare la struttura del sistema produttivo esistente (caratterizzata da bassa tecnologia, ridotto capitale umano e piccola dimensione), senza quindi modificarla in maniera tale da puntare verso obiettivi maggiormente competitivi, quali l'innalzamento del livello tecnologico, il rafforzamento della struttura finanziaria e la crescita dimensionale. ■

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 6

Aiuti al capitale di rischio nelle Pmi: gli orientamenti comunitari

L'erogazione degli aiuti alle imprese sotto forma di partecipazioni al capitale di rischio deve necessariamente conformarsi alle disposizioni contenute negli "**Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle Pmi**" (2006/C194/02). Nell'ambito di tali Orientamenti, gli incentivi al capitale di rischio sono connessi al finanziamento del capitale proprio (*equity*) a favore di imprese con un presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo.

La domanda di capitale di rischio proviene generalmente dalle imprese che non hanno sufficiente accesso ai mercati dei capitali, mentre l'offerta ha origine dagli investitori disposti a correre un rischio elevato, in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media del capitale proprio investito.

Per la Commissione europea, che in più occasioni ha rilevato l'insufficiente disponibilità di capitale di rischio per le nuove imprese innovative in fase di avvio, è di fondamentale importanza migliorare il clima commerciale in cui operano le imprese e facilitare l'avvio rapido di nuove iniziative, affrontando i disfunzionamenti del mercato che incidono sulla messa a disposizione di capitale di rischio alle start-up e alle nuove piccole e medie imprese innovative. In tal senso, si spiegano importanti interventi dalla stessa promossi, quali:

- l'adozione dell'azione Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), iniziativa comune della Commissione e del Fondo europeo degli investimenti per affrontare il problema della mancanza di capitale di rischio per le piccole e medie imprese in alcune regioni;
- la proposta di uno strumento a favore delle Pmi innovative e a forte crescita (High Growth and Innovative SME Facility - Gif) nell'ambito del Programma competitività e innovazione (Competitiveness and Innovation Programme, Cip). Lo strumento aumenterà la fornitura di capitale proprio alle Pmi innovative investendo, a condizioni di mercato, in fondi di *venture capital* indirizzati specificamente alle Pmi nelle prime fasi dello sviluppo e nella fase di espansione.

È stato rilevato che sul mercato dei capitali esiste una carenza di risorse proprie, uno "squilibrio persistente", che impedisce all'offerta di incontrare la domanda ad un prezzo accettabile per entrambe le parti. Tutto ciò incide negativamente sulle Pmi europee che hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti, pur avendo un modello aziendale valido e buone prospettive di crescita. Tale carenza interessa, in primo luogo, le imprese ad elevata tecnologia e principalmente le nuove imprese con un forte potenziale di crescita, fermo restante che gli effetti negativi si fanno sentire anche per una gamma più vasta di imprese (già costituite e di altri settori).

È proprio questa "carenza di capitale proprio", come si legge negli Orientamenti in commento, a giustificare la concessione di incentivi alle imprese in circostanze determinate. Solo se correttamente mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della fornitura di capitale di rischio possono, infatti, costituire un mezzo efficace per ovviare ai disfunzionamenti identificati nel mercato e per incoraggiare il capitale privato (v. *tavola 1* a pagina seguente).

Per gli Stati membri si prospetta, così, la possibilità di intervenire nei propri territori per correggere il "non ottimale" incontro tra la domanda e l'offerta dei capitali di rischio.

La causa principale di tale situazione è da imputare sicuramente a un'informazione imperfetta o asimmetrica, che determina, a sua volta:

- **costi di transazione e costi di agenzia**. Gli investitori potenziali incontrano, infatti, maggiori difficoltà nella raccolta di informazioni attendibili sulle prospettive aziendali di una Pmi o di una nuova impresa e, successivamente, nel controllo e nel sostegno dello sviluppo dell'impresa;
- **avversione al rischio.** Gli investitori possono diventare più restii a fornire capitale di rischio alle Pmi quanto più la fornitura di detto capitale è soggetta ad un'informazione imperfetta o asimmetrica.

Sulla base delle considerazioni appena richiamate,

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 7

Tavola 1 - Schema di sintesi del mercato del capitale di rischio

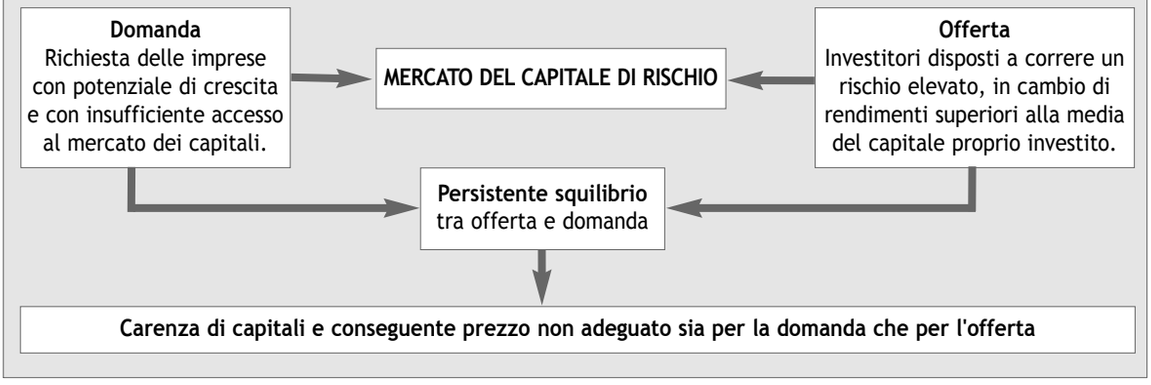

gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle Pmi (2006/C194/02) propongono, rispetto al passato (Orientamenti del 2001), una maggiore flessibilità nell'applicazione delle relative norme, in modo da adattarle ai cambiamenti avvenuti sul mercato dei capitali di rischio. La valutazione della effettiva compatibilità degli aiuti in commento con il Trattato CE è, inoltre, rimessa a un approccio economico perfezionato, teso a garantire il rafforzamento delle decisioni di investimento professionali e orientate alla realizzazione del profitto, al fine di incoraggiare ulteriormente gli investitori privati a coinvestire con lo Stato.

Il campo di applicazione

Gli Orientamenti comunitari trovano applicazione soltanto nei confronti di regimi di aiuto relativi al **capitale di rischio destinati alle Pmi** e, in particolare, a quelle con **carattere innovativo**.

È esclusa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà e alle imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, del carbone e dell'acciaio, nonché a favore delle attività connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e gli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Al fine di determinare se si è in presenza o meno di un aiuto di Stato, la Commissione prende in considerazione diversi fattori con riferimento agli investitori, ai fondi di investimento e alle imprese. Ciò perché le misure a favore del capitale di rischio comportano spesso soluzioni complesse, caratterizzate dal fatto che le autorità pubbliche introducono incentivi in favore di un gruppo di soggetti economici (investitori) affinché questi finanzino un altro gruppo di operatori (Pmi destinatarie).

A seconda della struttura specifica dell'intervento, e anche se l'intento delle autorità pubbliche è in realtà quello di offrire un'agevolazione destinata solo al secondo gruppo, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato possono essere imprese situate ad uno dei due livelli o ad entrambi. Inoltre, nella maggior parte dei casi la misura di aiuto prevede la creazione di un fondo o di un altro strumento di investimento che costituisce un soggetto distinto sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. In tali circostanze, è necessario anche stabilire se il fondo stesso o lo strumento di investimento possano, a loro volta, considerarsi come imprese che beneficiano di aiuti di Stato (v. *tavola 2* a pagina seguente).

Le misure a favore del capitale proprio (*equity*) delle imprese possono assumere diverse configurazioni. La scelta della forma di incentivo spetta agli Stati membri, fermo restante che nel valutare tali azioni la Commissione considererà se esse incoraggino effettivamente gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle imprese beneficiarie e se possano indurre a decisioni di investimento prese sulla base di criteri commerciali, ossia orientate al profitto.

Tali elementi saranno garantiti dalle seguenti forme di aiuto:

- costituzione di **fondi di investimento** (fondi di *venture capital*) nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori;
- garanzie prestate in favore di investitori in **capitale di rischio o di fondi di venture capital** a

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 8

Tavola 2 - I fattori per stabilire l'esistenza di un aiuto di Stato nel capitale di rischio

Aiuti agli investitori	**Presenza di aiuti di Stato:** quando una misura consente ad investitori privati di effettuare investimenti in *equity o quasi-equity* in un'impresa o in un gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle di cui godrebbero gli investitori pubblici o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza della misura in questione. In tali circostanze, si ritiene che gli investitori privati beneficino di un vantaggio, che potrà assumere diverse forme. Ciò resta vero anche qualora l'investitore privato sia indotto dalla misura di aiuto a conferire, a sua volta, un vantaggio all'impresa o alle imprese interessate. **Assenza di aiuti di Stato:** non si è in presenza di aiuto di Stato qualora l'investimento preveda condizioni accettabili per un operatore economico normale, operante in un'economia di mercato in assenza di qualsiasi intervento pubblico. Si presume che questo avvenga soltanto se gli investitori pubblici e privati condividono esattamente gli stessi rischi e gli stessi guadagni (positivi e negativi) ed hanno il medesimo livello di subordinazione e, di norma, se almeno il 50 % del finanziamento della misura proviene da investitori privati indipendenti dalle imprese nelle quali investono.
Aiuti a favore di un fondo di investimento o un veicolo di investimento o del relativo gestore	Un fondo di investimento o un veicolo di investimento è uno strumento che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti agli investitori o alle imprese (piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti). **Presenza di aiuti di Stato:** in alcuni casi, come le misure fiscali o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo esistente, si può essere in presenza di aiuti di Stato, a meno che l'investimento non venga fatto a condizioni che sarebbero accettabili per un normale operatore economico operante in un'economia di mercato e che, dunque, non conferirebbero alcun vantaggio al beneficiario. Inoltre, si presuppone l'esistenza di aiuti a favore dei gestori del fondo o della società di gestione, se la loro remunerazione non corrisponde appieno a quella corrente di mercato in situazioni comparabili. **Assenza di aiuti di Stato:** non si è in presenza di aiuti di Stato se il gestore o la società di gestione sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente o se essi non beneficiano di alcun altro vantaggio concesso dallo Stato.
Aiuti alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento	Se vi sono elementi di aiuto al livello degli investitori, del veicolo di investimento o del fondo di investimento, la Commissione riterrà, di norma, che essi vengano almeno in parte trasferiti alle imprese destinatarie e siano, quindi, presenti anche al livello di queste ultime. Ciò avviene anche quando le decisioni di investimento sono prese dai gestori del fondo secondo una logica puramente commerciale. Nei casi in cui l'investimento viene effettuato in termini che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in un'economia di mercato, in assenza di qualsiasi intervento da parte dello Stato, le imprese destinatarie degli investimenti non verranno considerate beneficiarie di aiuti. A questo scopo, la Commissione valuterà se tali decisioni di investimento siano esclusivamente orientate al profitto e siano collegate ad un piano aziendale ed a previsioni di sviluppo ragionevoli, nonché ad una strategia di uscita chiara e realistica. Si terrà, inoltre, conto di fattori importanti quali la scelta e il mandato di investimento dei gestori del fondo o della società di gestione, nonché della percentuale e del grado di partecipazione degli investitori privati.

copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, oppure garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non superi il 50% dell'importo nominale dell'investimento garantito;

- **altri strumenti finanziari** in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di *venture capital* per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti;
- **incentivi fiscali a favore di fondi di investimento** o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 9

Le condizioni di compatibilità degli aiuti

Gli interventi in capitale di rischio che soddisfano le condizioni espresse negli Orientamenti e che sono compatibili con la normativa in tema di aiuti di Stato garantiranno la presenza di un **effetto di incentivazione**. Il principio di base è che la misura deve essere destinata ad ovviare ad un disfunzionamento specifico del mercato la cui esistenza sia stata sufficientemente dimostrata e che, pertanto, esista la necessità dell'aiuto.

Sono stabilite delle specifiche soglie di sicurezza (*safe harbour*) applicabili alle *tranche* di investimento nelle Pmi destinatarie delle agevolazioni nelle prime fasi della loro attività. Inoltre, al fine di limitare l'aiuto al minimo indispensabile, è essenziale che gli investimenti, oggetto di agevolazione, nelle Pmi destinatarie siano orientati al profitto e gestiti su base commerciale.

Gli incentivi al capitale di rischio, dunque, al fine di essere compatibili con le norme sugli aiuti di Stato, dovranno rispettare le condizioni indicate negli Orientamenti con riferimento al livello massimo delle *tranche* di investimento, all'oggetto del finanziamento, alla tipologia degli strumenti di intervento, alla presenza degli investitori privati, del profitto, alla gestione commerciale e al carattere settoriale (v. *tavola 3*).

Si evidenzia che in base al nuovo regolamento generale di esenzione n. 800/08 (Guue L 214 del 9 agosto 2008), la Commissione europea ha esteso la categoria degli aiuti che possono essere **esentati dall'obbligo di notifica**, con la conseguente semplificazione delle procedure di concessione alle imprese. In particolare, con riferimento agli aiuti di Stato per il capitale di rischio, l'esenzione opera quando si è in presenza di forme di partecipazione in un fondo di investimento di *private equity* orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la compatibilità (v. *tavola 3*).

Tavola 3 - I criteri per la valutazione della compatibilità

Criteri	Descrizione
Livello massimo *tranche* investimenti	Prevedere *tranche* di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 1,5 milioni di euro per Pmi destinataria su un periodo di dodici mesi.
Restrizione al finanziamento delle fasi di *seed*, start-up e di espansione	Le misure a favore del capitale di rischio devono limitarsi a fornire finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole e medie imprese situate in zone assistite e fino alla fase di start-up per le medie imprese localizzate nelle aree non assistite.
Prevalenza di strumenti di investimento *equity* e *quasi-equity*	Almeno il 70% degli stanziamenti complessivi destinati alle misure a favore del capitale di rischio deve essere in forma di strumenti di investimento *equity* e *quasi-equity* nelle Pmi destinatarie. Per la valutazione della natura degli strumenti impiegati si terrà conto della loro sostanza economica, anziché della loro denominazione e qualifica attribuita dagli investitori.
Partecipazione di investitori privati	Il finanziamento degli investimenti effettuato in base alla misura di aiuto a favore del capitale di rischio deve provenire da investitori privati per almeno il 50%, percentuale ridotta al 30% in caso di misure destinate a Pmi situate in zone assistite.
Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto	Le misure a favore del capitale di rischio devono garantire che le decisioni di investire nelle imprese destinatarie siano orientate alla realizzazione di un profitto, criterio soddisfatto solo se è prevista una partecipazione significativa di investitori privati e qualora l'investimento sia supportato da un adeguato piano e una strategia chiara e realistica.
Gestione commerciale	La gestione di una misura o di un fondo di capitale di rischio deve essere condotta su base commerciale, nel senso che il gruppo di gestione deve comportarsi alla stregua dei manager del settore privato, ottimizzando i rendimenti dei propri investitori. Tale condizione è soddisfatta se esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione del fondo e gli aderenti al fondo, che preveda la remunerazione del gestore legata ai risultati, gli investitori privati siano adeguatamente rappresentati nel processo decisionale, sia applicata la migliore prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.
Carattere settoriale	Potranno essere accettate anche misure a favore del capitale di rischio a caratteriale settoriale, purché i fondi privati siano prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie innovative o settori innovativi caratteristici (medico-sanitario, tecnologie dell'informazione, biotecnologie).

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 10

Per quelle misure di aiuto che, invece, non soddisfano una o più delle condizioni precedentemente indicate, occorrerà da parte della Commissione, un'**analisi di compatibilità più dettagliata**, a causa del carattere meno ovvio dell'esistenza di un disfunzionamento del mercato. Sono tali, tra le altre, le azioni che prevedono *tranche* di investimento superiori al limite di 1,5 milioni di euro, che forniscono finanziamenti per la fase di espansione delle medie imprese in zone non assistite, che prevedono la fornitura di *seed capital* alle piccole imprese caratterizzate da una minima partecipazione del privato e dalla predominanza degli strumenti di investimento relativi al debito, che contemplano la copertura dei costi connessi alla selezione delle imprese in vista della conclusione degli investimenti (v. *tavola 4*).

Tavola 4 - Misure di aiuto soggette a una valutazione dettagliata

Tipologia della misura	Descrizione
Tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 1,5 milioni di euro per Pmi	La Commissione è disposta a considerare compatibili con il mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono *tranche* di investimento superiori alla soglia di 1,5 milioni di euro all'anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato.
Finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite	È possibile considerare compatibili con il mercato comune, in alcuni casi, misure che riguardino in parte la fase di espansione delle medie imprese, a condizione che siano presentati i necessari elementi di prova. Infatti, la Commissione ritiene che in determinate circostanze le medie imprese, situate in zone non assistite, possono avere un insufficiente accesso al capitale di rischio anche nella fase di espansione, nonostante la disponibilità di finanziamenti per le imprese che hanno un fatturato significativo o sono completamente in pareggio.
Misure che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati	La Commissione riconosce l'importanza degli investimenti ulteriori (di *follow-on*) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale, sovvenzionati nelle fasi iniziali della loro attività per supportare cicli di finanziamento di entità eventualmente superiore alle soglie di sicurezza massime per le *tranche* di investimento, e al finanziamento delle prime fasi di crescita fino all'uscita dall'investimento iniziale. La necessità dell'intervento va ricercata nell'evitare la diluizione della partecipazione pubblica in tali cicli di finanziamento, assicurando la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie, di modo che sia gli investitori pubblici sia quelli privati possano trarre pieno beneficio dagli investimenti soggetti a rischio. In tali circostanze, considerate anche le specificità del settore e delle imprese interessate, la Commissione è disposta a considerare compatibile con il mercato comune l'investimento ulteriore, se il relativo importo è coerente con l'investimento iniziale e con le dimensioni del fondo.
Partecipazione degli investitori privati al di sotto del 50% nelle zone non assistite o al di sotto del 30% nelle zone assistite	Nei casi in cui sia difficile per lo Stato trovare investitori privati, la Commissione è disposta a considerare compatibili con il mercato comune misure con una partecipazione privata inferiore alle soglie prescritte, se gli Stati membri presentano i necessari elementi di prova.
Fornitura di *seed capital* alle Pi che possono prevedere sia una minore partecipazione degli investitori privati, sia la prevalenza degli strumenti di investimento relativi al debito	I disfunzionamenti del mercato che incidono sulle imprese nella loro fase *seed* sono più pronunciati a causa dell'elevato grado di rischio connesso all'investimento potenziale e all'esigenza di seguire da vicino e dare consigli all'imprenditore. Questo aspetto è, inoltre, espresso dalla scarsità, o addirittura dall'assenza, degli investitori privati che forniscano *seed capital*, il che implica un rischio molto limitato o nullo di esclusione di tali operatori. La potenziale distorsione della concorrenza è, inoltre, ridotta a causa della distanza significativa dal mercato di tali piccole imprese. Queste ragioni possono giustificare una posizione più favorevole della Commissione rispetto alle misure destinate alla fase *seed*, anche alla luce della loro importanza potenzialmente determinante per generare crescita e occupazione nella Comunità.

(Segue)

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 11

Tavola 4 - Misure di aiuto soggette a una valutazione dettagliata

Tipologia della misura	Descrizione
Previsione di un veicolo di investimento	Un veicolo di investimento può agevolare l'incontro tra gli investitori e le Pmi destinatarie, per le quali può dunque migliorare l'accesso al capitale di rischio. In caso di disfunzionamenti del mercato relativi alle imprese destinatarie del veicolo di investimento, esso potrebbe non funzionare in maniera efficiente in mancanza di incentivi finanziari. Ad esempio, gli investitori possono non trovare interessante il tipo di investimenti oggetto del veicolo di investimento rispetto a *tranche* di investimento più elevate o ad investimenti in imprese già affermate o su mercati già consolidati, nonostante una chiara redditività potenziale delle imprese destinatarie. La Commissione è, pertanto, disposta a considerare compatibili con il mercato comune le misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento a condizione che vengano presentate le necessarie prove di un disfunzionamento del mercato chiaramente definito.
Costi connessi alla prima selezione delle imprese al fine della conclusione di investimenti, fino alla fase di *due diligence* (costi di esplorazione)	I fondi di capitale di rischio o i loro gestori possono sostenere i cosiddetti costi di esplorazione del mercato per identificare le Pmi prima della fase di *due diligence*. Le sovvenzioni che coprono una parte di questi costi di esplorazione devono incoraggiare i fondi o i loro gestori a svolgere maggiori attività di esplorazione rispetto a quanto avverrebbe altrimenti. Questo può, inoltre, essere vantaggioso per le Pmi interessate anche se la ricerca non conduce ad un investimento, poiché permette a tali Pmi di acquisire una maggiore esperienza con il finanziamento in capitale di rischio. Tali ragioni possono giustificare una posizione più favorevole della Commissione, rispetto alle misure destinate ad una parte dei costi di esplorazione sostenuti dai fondi di capitale di rischio o dai loro gestori, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i costi ammissibili devono essere limitati a quelli di esplorazione relativi alle Pmi soprattutto nelle fasi *seed* o *start-up*, qualora gli stessi non conducano ad un investimento; i costi non devono comprendere le spese legali e amministrative dei fondi. La sovvenzione non deve, inoltre, superare il 50% delle spese ammissibili.

L'analisi della compatibilità è effettuata, in ogni caso, mediante la valutazione comparata degli effetti positivi potenziali della misura nel raggiungimento di un obiettivo di interesse comune e degli effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e degli scambi. Non esiste un elenco prestabilito degli elementi oggetto di valutazione. Ciascuno Stato membro dovrà fornire le indicazioni utili per la disamina di una determinata misura.

Sono disciplinate, infine, le regole di cumulo. Qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale di rischio venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato, le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti all'aiuto verranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto. La riduzione, tuttavia, non trova applicazione per le intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 12

Glossario

Acquisizione con indebitamento (buyout): acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni.

Business angels: privati facoltosi che investono direttamente in imprese nuove e in espansione non quotate in borsa (finanziamenti *seed*) e forniscono loro assistenza, di norma in cambio di una quota di partecipazione nel capitale dell'impresa, ma possono anche fornire altri finanziamenti a lungo termine.

Capitale di espansione (expansion capital): finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

Capitale di rischio: si intende il finanziamento *equity* e *quasi-equity* ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi *seed*, start-up e di espansione), compresi gli investimenti informali effettuati dai *business angels*, il venture capital e le borse alternative specializzate nelle Pmi, comprese le imprese a forte crescita (in appresso veicoli di investimento).

Capitale di sostituzione (replacement capital): acquisto di azioni o quote esistenti di una società da parte di un altro organismo di investimento in *private equity* o da parte di uno o più altri azionisti. Il capitale di sostituzione è anche denominato acquisizione secondaria.

Capitale per le fasi iniziali di un'impresa (early stage): il *seed* capital e lo *start-up capital*.

Capitale proprio (equity): una quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni o quote emesse per gli investitori.

Investimento ulteriore (follow-on): investimento aggiuntivo in un'impresa successivo ad un investimento iniziale.

Misure a favore del capitale di rischio: i regimi volti a fornire o promuovere l'aiuto sotto forma di capitale di rischio.

Offerta pubblica di vendita (Initial Public Offering – Ipo): lancio della vendita o della distribuzione al pubblico delle azioni di una società per la prima volta.

Private equity (in contrapposizione a *public equity*): investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il *venture capital*, il capitale di sostituzione e i *buy out*.

Seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (start-up).

Start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale.

Strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di *venture capital* o di *private equity* secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il *trade sale* (vendita commerciale), il *write-off* (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica (comprese le Ipo).

Strumenti di investimento quasi-equity: strumenti il cui rendimento per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito) si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa. Tale definizione prende spunto da un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma.

Strumenti di investimento relativi al debito: prestiti e altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma.

Venture capital: investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento (fondi di venture capital) che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende il finanziamento *early-stage* e di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione e i *buy out*.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 13

Fondo per la finanza di impresa, uno strumento in attesa di attuazione

Tra gli strumenti nazionali a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali meritano sicuramente un posto di rilievo gli interventi che prevedono **facilitazioni di accesso ai finanziamenti delle banche**, tramite la concessione di **garanzie**, in particolare a favore delle Pmi, nonché la **partecipazione al capitale di rischio**.

Il complesso sistema delle agevolazioni appena richiamate è, in realtà, in attesa di una nuova regolamentazione.

Questo è quanto sancito dalla **legge finanziaria per il 2007** (art. 1, commi 847-850, della legge 296/06), che in attuazione del **programma Industria 2015**, ha previsto l'introduzione del Fondo per la finanza di impresa, rimettendo a un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico la definizione delle sue modalità di funzionamento, i criteri per la realizzazione degli interventi, nonché le priorità di azione.

Tale provvedimento non ha trovato, ad oggi, ancora emanazione (allo stato è, infatti, in corso di predisposizione). Pertanto, come disposto dalla stessa norma della legge finanziaria, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto, l'attuazione dei regimi di aiuto che in esso confluiscono proseguirà secondo le modalità che sono state già autorizzate e comunicate alla Commissione europea.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le normative interessate dal Fondo per la finanza di impresa.

Il comma 847 della legge 296/06 dispone che, "in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale", è istituito il Fondo per la finanza di impresa. Lo strumento risulta, pertanto, strettamente collegato alle altre previsioni contenute nella stessa legge finanziaria e, in particolare, al Fondo per la competitività e lo sviluppo che ha permesso di attuare le misure per l'innovazione industriale tramite i Pii (Progetti di innovazione industriale).

L'introduzione del nuovo strumento comporterà la **soppressione di alcuni fondi preesistenti**, di cui saranno assorbite le relative risorse. In particolare, **scompariranno**:

- il Fondo di garanzia per le Pmi, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266;
- il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, introdotto con la finanziaria per il 2004 (art. 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003 n. 350) e gestito dall'ex Sviluppo Italia Spa (ora Invitalia).

Al fondo **confluiranno** anche le seguenti ulteriori somme:

- le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica (ex art. 14 della legge 46/82) destinate alla promozione e sviluppo di nuove imprese innovative, ai sensi dell'art. 106 della legge 388/00;
- le risorse stanziate per l'acquisizione, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle quote dei fondi comuni di investimento, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le Pmi, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 311/04;
- le disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di impresa individuate o da individuare con specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alle somme appena elencate, si aggiungeranno gli stanziamenti specifici predisposti dalla stessa legge finanziaria, ossia 50 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 150 milioni di euro per l'anno 2009.

Campo di intervento

La norma definisce chiaramente il campo di intervento. Il Fondo è destinato a facilitare le operazioni di accesso al credito delle imprese, operando, in primo luogo, attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti e la partecipazione al capitale di rischio delle stesse, anche per il tramite di banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.

Lo strumento interviene, poi, attraverso la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche nella forma della sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando, in ogni caso, gli interventi di

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 14

sistema in grado di attivare risorse finanziarie aggiuntive, pubbliche e private, in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con particolare riferimento alle operazioni di **partecipazione al capitale di rischio**, sono determinate delle priorità di intervento per:

- il finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico;
- il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree svantaggiate dei Fondi strutturali;
- i programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese;
- il sostegno della creazione di nuove imprese femminili e del consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Tali previsioni consentiranno di rendere concreta la finalità primaria dello strumento, ossia il sostegno delle piccole e medie imprese che rappresentano la componente principale del tessuto produttivo nazionale e, allo stesso tempo, con maggiori difficoltà di accesso al credito.

Il decreto ministeriale che regolamenterà le modalità di intervento del Fondo dovrà anche determinare le condizioni per l'eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui disponibilità sono confluite nel nuovo strumento. Per le misure dirette al sostegno della creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento di quelle esistenti, il provvedimento che determinerà le modalità di intervento dovrà essere adottato di concerto con il Ministero dei diritti e delle pari opportunità.

Inoltre, la norma dispone, con riferimento alla gestione del Fondo, la possibilità che la stessa sia affidata ad enti strumentali all'amministrazione oppure ad altri soggetti esterni.

Sembra a questo punto opportuno richiamare i tratti salienti delle normative che saranno accorpate nel Fondo in commento.

Il Fondo di garanzia per le Pmi

Il Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, della legge 662/96, per le piccole e medie imprese, costituisce il **principale strumento a sostegno** delle operazioni di **accesso al credito** delle realtà imprenditoriali di dimensioni contenute e con maggiori difficoltà legate alla scarsa propensione alla capitalizzazione.

La disciplina applicativa dello strumento ha, nel corso degli anni, subito diversi adattamenti, tra cui, in particolare, l'adeguamento all'Accordo di Basilea 2 (Dm 20 giugno 2005) e le modalità operative della garanzia (Dm 23 settembre 2005).

Il primo provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dal comma 209 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005), al fine di rideterminare le caratteristiche degli interventi del Fondo in conformità all'Accordo di Basilea 2 sui requisiti minimi di capitale per le banche. Lo stesso decreto rinviava a un successivo atto del Map (l'allora Ministero delle Attività produttive) l'applicazione in concreto delle nuove modalità operative del Fondo. Il provvedimento, emanato il 23 settembre 2005, ha sancito l'entrata in vigore e l'effettiva applicazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di gestione del Fondo.

Elemento centrale della disciplina attualmente in vigore è che la garanzia offerta dal Fondo – incondizionata, esplicita e irrevocabile – deve configurarsi come un credito diretto verso il garante, con la conseguenza che in caso di inadempimento delle Pmi garantite, le banche e gli altri intermediari finanziari possono immediatamente rivalersi sul Fondo, anziché sul debitore principale.

Il Fondo, una volta effettuato il pagamento, acquisisce, a sua volta, il diritto di rivalersi sulle Pmi avvantaggiate per le somme da esso anticipate. La disciplina previgente, invece, prevedeva una procedura di recupero caratterizzata dal versamento, in caso di inadempimento del debitore, da parte del Fondo, di un acconto in misura percentuale diversa della somma delle rate scadute non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Tale ultima regolamentazione rimane valida solo per la formula della controgaranzia sussidiaria.

Non cambia, invece, negli anni il soggetto gestore del Fondo, che è sempre Mcc Spa, a cui vanno inviate le relative istanze.

I soggetti beneficiari. Beneficiari finali degli interventi del Fondo di garanzia sono le Pmi, i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese, di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91, e le società consortili miste di cui all'art. 27 della stessa legge, che operano nei seguenti **settori** di attività:

- C - Estrazione di minerali;
- D - Attività manifatturiere;
- E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F - Costruzioni;
- G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 15

- H - Alberghi e ristoranti;
- I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali;
- M - Istruzione;
- N - Sanità e altri servizi sociali;
- O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Per alcune delle classi appena evidenziate sono previste specifiche esclusioni, quali il settore delle estrazioni di minerali, il manifatturiero (dove non sono ammissibili il comparto siderurgico, carboniero, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e automobilistico) e il settore dei trasporti.

Trova, invece, applicazione il regime *de minimis* per le attività manifatturiere classificabili come fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori (Istat '91: 34.30), mentre per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato Ue, dovranno essere sempre considerati i limiti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria e ripresi nei documenti di programmazione rurale delle regioni.

I soggetti destinatari finali della garanzia devono:

- risultare economicamente e finanziariamente sani (la valutazione è effettuata da Mcc sulla base dei criteri fissati dal Comitato);
- essere iscritti nel registro delle imprese presso la Cciaa competente per territorio;
- non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane.

Il fondo interviene a fronte di finanziamenti concessi alle imprese da parte delle banche convenzionate con l'istituto gestore Mcc Spa.

I prestiti attribuiti alle imprese possono essere rappresentati non solo da finanziamenti a medio e lungo termine (di durata superiore a 18 mesi), ma anche da prestiti partecipativi, partecipazioni e altre operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività di impresa (esempio operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine) (v. *tavola 5*). In particolare, sono previste tre modalità di intervento del fondo:

- **garanzia diretta:** garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e Sfis);
- **controgaranzia:** garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia;
- **cogaranzia:** garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia o a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati.

La garanzia diretta. La garanzia diretta può essere richiesta dalle banche (iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Dlgs 385/93), dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs 385/93) e dalle Sfis - Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 317/91), a fronte delle operazioni consistenti in:

- finanziamenti a medio-lungo termine;
- prestiti partecipativi;
- partecipazioni;
- altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti *de minimis;*
- finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante e aventi durata massima di sessanta mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione

Tavola 5 - Le operazioni ammissibili a garanzia

Finanziamenti a medio-lungo termine	Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti.
Prestiti partecipativi	Finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti.
Partecipazioni	Partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa.
Altre operazioni	Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti *de minimis* sono ammissibili all'intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento).

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 16

straordinaria (di cui all'art. 2, 39/04), nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, nei limiti del credito vantato e nel rispetto del *de minimis*.

Per le "altre operazioni" è necessario evidenziare che, a seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento *de minimis* (n. 1998/06), sono ammissibili alla garanzia diretta anche le operazioni finanziarie relative a Pmi e Consorzi dei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE (precedentemente escluse).

Resta ferma la possibilità per i soggetti richiedenti e i beneficiari finali di optare per la concessione della garanzia secondo la regola *de minimis* anche per i finanziamenti a medio e a lungo termine, per i prestiti partecipativi e per le partecipazioni.

Per quanto riguarda la misura della garanzia diretta, è necessario distinguere la copertura massima delle operazioni dalla copertura massima dell'ammontare dell'esposizione.

Le **coperture massime** sono le seguenti:

- **fino all'80%** dell'operazione e dell'ammontare dell'esposizione per:
  - imprese a prevalente partecipazione femminile;
  - imprese ubicate nelle aree 87.3.a);
  - soggetti beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali;
- **fino al 60%** dell'operazione e dell'ammontare dell'esposizione per tutti gli altri soggetti beneficiari finali;
- fino all'85% dell'operazione e dell'ammontare dell'esposizione per i finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante concessi alle imprese di autotrasporto e alle PI che vantano crediti nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. I finanziamenti sono ammissibili nei limiti della normativa *de minimis*.

La controgaranzia. Potrà essere richiesta dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia. Le operazioni ammissibili sono le stesse identificate per la garanzia diretta.

I Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca possono richiedere la controgaranzia anche per operazioni di garanzia effettuate a favore di soggetti beneficiari finali operanti nel settore della produzione primaria e della pesca (classificazione Istat 1991):

- A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.
- B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi.

In questo caso, le operazioni ammissibili alla controgaranzia possono essere effettuate su finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti, compatibilmente con le condizioni poste dall'Unione europea negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

La controgaranzia può essere concessa a prima richiesta o nella forma sussidiaria, a seconda se erogata o meno con le caratteristiche e le modalità della garanzia diretta.

La distinzione tra la prima e la seconda fattispecie assume rilevanza nell'ambito della procedura di recupero del credito in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale e/o del richiedente la controgaranzia (Confidi o altri fondi di garanzia).

Solo per la formula "a prima richiesta", infatti, la controgaranzia è **escutibile** a semplice richiesta:

- dei Confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato il debito garantito;
- dei soggetti finanziatori (banche, intermediari e Sfis) nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o dagli altri fondi di garanzia.

In ogni caso, la controgaranzia sarà concessa ai soggetti richiedenti **in misura non superiore al 90%** dell'importo da essi garantito sui finanziamenti a condizione che gli stessi soggetti richiedenti abbiano coperto una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Per le operazioni relative alle imprese femminili, ai soggetti beneficiari finali ubicati nelle aree 87.3.a), ai soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali, tale quota è elevata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione, mentre è pari all'85% per le operazioni di finanziamento consistenti nel reintegro del capitale circolante.

Nel limite della copertura massima dei finanziamenti, la controgaranzia interviene fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

Le **coperture massime** sono le seguenti:

- **fino al 90%** della garanzia dei Confidi e altri fondi che a sua volta non può superare l'**80%** dell'operazione per:
  - imprese a prevalente partecipazione femminile;
  - imprese ubicate nelle aree 87.3.a);
  - soggetti beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali;
- **fino al 90%** della garanzia dei Confidi che, a sua volta, non può superare il **60%** dell'operazione per tutti gli altri soggetti beneficiari finali;
- **fino al 90%** della garanzia dei Confidi che, a sua volta, non può superare l'**85%** dell'operazione per i finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 17

concessi alle imprese di autotrasporto e alle PI che vantano crediti nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. I finanziamenti sono ammissibili nei limiti della normativa *de minimis*.

La cogaranzia. Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con Mcc Spa. La convenzione regolerà, nei limiti della misura massima dell'agevolazione prevista per la garanzia diretta, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della cogaranzia, di versamento dell'acconto e di liquidazione della perdita.
Il Fondo potrà, inoltre, effettuare operazioni in cogaranzia con fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati.

La procedura per l'ammissione al Fondo. I soggetti richiedenti devono far pervenire la domanda – su modulo conforme a quello predisposto da Mcc – entro 6 mesi dalla data della delibera di assegnazione del finanziamento e, nel caso della controgaranzia, dalla data di delibera di concessione della garanzia. L'invio è effettuato attraverso procedura telematica.
È possibile inoltrare anche richieste preventive, purché si provveda, entro i tre mesi successivi dalla decisione del Comitato, a produrre la delibera di ammissione al finanziamento e/o alla controgaranzia.
La delibera di ammissione delle istanze istruite positivamente sarà adottata dal Comitato entro 2 mesi dall'arrivo delle stesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.
Nei 12 mesi successivi a tale data, almeno il 25% dell'importo del finanziamento ammesso al Fondo dovrà essere erogato ai soggetti beneficiari.
La garanzia avrà, in ogni caso, decorrenza dalla data della delibera o, comunque, dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se successiva.
La stessa procedura telematica sarà utilizzata per trasmettere a Mcc la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento, dell'avvenuta erogazione o acquisizione della partecipazione.

L'attivazione della garanzia. In caso di inadempimento del destinatario finale, i soggetti richiedenti avviano la procedura di recupero del credito, inviando al soggetto inadempiente e, per conoscenza, all'istituto gestore Mcc, l'intimazione al pagamento (diffida o decreto ingiuntivo).
Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento degli importi da parte del beneficiario finale, i soggetti richiedenti, nel caso della **garanzia diretta**, possono procedere all'attivazione del Fondo, mediante apposita istanza a Mcc e, comunque, entro 120 giorni dalla data di invio dell'intimazione. Nell'ipotesi di **controgaranzia a prima richiesta**, invece, l'attivazione del Fondo avviene da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia che abbiano pagato i soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari). Questi ultimi, inoltre, nell'eventualità che gli stessi Confidi e gli altri fondi di garanzia non effettuino pagamenti dovuti a loro favore, possono escutere direttamente il Fondo.
L'istituto gestore, dopo la verifica della documentazione inviata, entro 90 giorni liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito. A seguito di tale operazione, sia nel caso della garanzia diretta che della controgaranzia a prima richiesta, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate (surrogazione legale).
Diversa è, invece, la procedura per la **controgaranzia sussidiaria**, per la quale è previsto il recupero con la liquidazione di un acconto in misura non superiore all'80% della somma già versata o vincolata a titolo provvisorio dai Confidi o altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se, alla conclusione della procedura di recupero, la quota a carico del Fondo della perdita subita dai Confidi risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza è versata al fondo. Qualora, invece, la somma recuperata dai Confidi o dagli altri fondi risulta maggiore di quella dagli stessi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, la stessa sarà versata al fondo nella medesima misura percentuale dell'acconto liquidato.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 ottobre 2006 (di modifica del precedente decreto del 23 settembre 2005) impone, con riferimento alla **documentazione** che il soggetto finanziatore deve trasmettere al fine dell'attivazione della garanzia, la necessità di allegare – oltre alla copia della delibera di concessione del finanziamento e del contratto, alla copia dei bilanci dei beneficiari finali e all'apposita dichiarazione che attesti la data di inadempimento, quella di avvio delle procedure di recupero e l'ammontare dell'esposizione – anche copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite dallo stesso soggetto finanziatore. Tale integrazione è strettamente correlata alla novità prevista in tema di surrogazione legale del fondo nei confronti dei soggetti beneficiari finali della garanzia. Infatti, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario delle somme pagate e proporzionalmente

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 18

all'ammontare di tali somme, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle sulla parte del finanziamento non coperta dal fondo di garanzia.
Tali previsioni inerenti la documentazione da allegare alla richiesta di attivazione del strumento e alla procedura di surrogazione legale trovano, logicamente, applicazione anche per la controgaranzia – purché concessa a prima richiesta – nel caso in cui i soggetti richiedenti (Confidi e altri fondi di garanzia) non adempiano alla richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia.

La Sezione tecnologie digitali del Fondo di garanzia. La "Sezione tecnologie digitali" del Fondo di garanzia è riservata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di investimenti in tecnologie digitali, finalizzati all'introduzione di **innovazione di prodotto e di servizi** e alla integrazione dei processi aziendali.
Anche in questo caso, il fondo offre una **garanzia diretta fino all'80%** di ogni singola operazione di finanziamento e una **controgaranzia fino al 90%** delle singole garanzie emesse dai Confidi.
Sono, però, azzerati i costi a carico dei soggetti richiedenti richiesti per l'accesso alla sezione ordinaria. Si tratta delle commissioni *una tantum* da versare entro tre mesi dalla delibera del Comitato di concessione della garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia. L'intervento della sezione speciale è, quindi, completamente gratuito per le imprese. È però necessario che la banca istante non richieda alcuna altra garanzia a corredo dell'operazione, almeno non per la parte del prestito già coperta dal Fondo.
L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili – di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni – per ogni singola Pmi ammonta a 200.000 euro.
Per quanto riguarda l'oggetto dei finanziamenti, la normativa dispone l'accesso alla sezione speciale per prestiti concessi a fronte di programmi di investimento finalizzati, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, all'innovazione di prodotti e/o servizi e all'innovazione e/o integrazione di processi aziendali quali l'organizzazione, l'ideazione, la produzione, la commercializzazione, la logistica e la distribuzione, anche con riferimento all'integrazione in distretti e/o filiere.
Nell'ambito di tali programmi, sono anche ammessi investimenti materiali volti all'acquisizione di impianti e/o macchinari ad alto contenuto di tecnologie digitali finalizzati all'innovazione di prodotti e/o servizi e all'innovazione e/o integrazione di processi aziendali. Sono agevolabili altresì gli investimenti immateriali volti all'acquisizione di:

a) servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività dell'impresa;
b) servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche, nonché per la reingegnerizzazione delle applicazioni esistenti, finalizzate allo sviluppo e al recupero di competitività dell'impresa, quali, ad esempio (elenco non esaustivo né vincolante):
   - sistemi a supporto delle relazioni con i clienti (Crm - *Customer Relationship Management*) e attivazioni di servizi al cliente;
   - sistemi di gestione e ottimizzazione delle catene di fornitura (Scm - *Supply Chain Management*) e politiche di gestione della qualità e della tracciabilità;
   - sistemi di progettazione collaborativi;
   - sistemi on-line per l'acquisto e la vendita di beni o servizi, la ricerca e offerta di forniture;
   - attivazione e collegamento digitale a servizi di pagamento e di *e-banking*;
   - attivazione e collegamento digitale a servizi della pubblica amministrazione e di certificazione dell'identità elettronica;
c) servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa;
d) servizi finalizzati alla abilitazione della partecipazione a reti digitali di distretto e/o filiera.

Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio

Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio costituisce un importante strumento finalizzato ad acquisire partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale delle **imprese di medie e grandi dimensioni**, per far fronte alle loro esigenze di espansione. L'incentivazione del ricorso al capitale di rischio rappresenta per le imprese innovative ad alta tecnologia una valida alternativa finanziaria all'alto costo del servizio del debito.
Lo strumento, **allo stato non operativo**, riceverà con la complessa riorganizzazione degli interventi nel capitale di rischio prevista con l'istituzione del Fondo per la Finanza di impresa un nuovo impulso.
Si ricorda che il Fondo rotativo per gli investimenti nel capitale di rischio è stato introdotto dalla **legge finanziaria per il 2004** (legge 350/03, art. 4, comma 106), che ne ha affidato la gestione all'ex Sviluppo Italia Spa (ora Invitalia).
Le modalità di utilizzo dello strumento sono state

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 19

dettate dalla delibera Cipe 7 maggio 2004 n. 10 (modificata con successiva deliberazione del 29 luglio 2005).
Le risorse stanziate – non solo pubbliche ma anche somme restituite ciclicamente dalle imprese beneficiarie, per questo "rotativo" – sono destinate a **finanziare**:

- l'acquisizione di **quote di capitale temporanee e di minoranza** delle medie e grandi imprese produttive, anche di nuova costituzione, che presentino specifici programmi di sviluppo, compresi le acquisizioni di rami d'azienda;
- la sottoscrizione di **quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi** (per un valore massimo del 30% della dotazione di ogni fondo) che investono nelle imprese di cui al punto precedente.

Oltre alla condizione che deve trattarsi di partecipazioni di minoranza, fino ad un massimo del 30% nel capitale di imprese medio-grandi operanti nei settori dei beni e servizi, l'acquisizione delle partecipazioni deve soddisfare i seguenti **ulteriori requisiti**:

- deve essere rivolta prioritariamente ad iniziative cofinanziate dalle regioni (la priorità sarà assicurata secondo modalità da stabilire con le stesse) e avvenire solo a condizioni di mercato;
- l'intervento non deve essere finalizzato alla realizzazione di operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, né per il consolidamento delle passività;
- non deve trattarsi di operazioni in imprese che presentino necessità di ricapitalizzazioni connesse a precedenti perdite di esercizio, ad esclusione delle perdite riconducibili alla fase di avviamento dell'attività di impresa;
- le risorse del Fondo non possono essere impiegate in imprese sottoposte a regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato, nonché in imprese che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- la gestione del Fondo deve rispettare i principi previsti dalla normativa comunitaria in materia.

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, la normativa prevede l'inoltro al soggetto gestore di un business plan nel quale illustrare il programma di sviluppo e dal quale sia possibile valutare la capacità tecnica ed economico-finanziaria, nonché l'idoneità dell'impresa al conseguimento degli obiettivi prefissati. È, pertanto, necessario che il piano aziendale contenga informazioni dettagliate sull'impresa proponente, sulle sue attività e sulle principali azioni che saranno intraprese per l'attuazione del programma di sviluppo.
La bontà del piano finanziario presentato risulta particolarmente importante in quanto l'istruttoria delle operazioni – dopo una prima valutazione preventiva a cura di un apposito Comitato consultivo – è condotta secondo specifici criteri:

a) economicità,
b) effetti occupazionali;
c) contenuti tecnologici, con particolare riguardo alle innovazioni di processo e di prodotto tramite uso di *Information and Communication Tecnology*;
d) effetti sull'economia del territorio interessato.

Le partecipazioni in ogni singola impresa devono essere smobilizzate, secondo condizioni e modalità concordate tra Sviluppo Italia (ora Invitalia) e l'impresa partecipata al momento dell'acquisizione della partecipazione, entro 5 anni. Inoltre, la partecipazione non può superare il 20% (per l'anno 2004 la percentuale era pari al 50%) della dotazione complessiva del Fondo, per un importo massimo di 50 milioni di euro.

Interventi nel capitale di rischio delle imprese

L'intervento è destinato a favorire l'accesso al capitale di rischio delle **Pmi delle aree svantaggiate** e di **nuove imprese innovative**, mediante la concessione di anticipazioni finanziarie pubbliche a banche e intermediari finanziari, destinate alla acquisizione di **partecipazioni temporanee e di minoranza** nelle imprese interessate.
La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 103 e 106 della legge 388/00 (**legge finanziaria per il 2001**), nel Dpcm 28 marzo 2001 e nella direttiva dell'allora Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante le modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste per la promozione e lo sviluppo delle nuove imprese innovative. L'art. 1, della legge 273/02 ha esteso, inoltre, gli interventi in commento al **rafforzamento patrimoniale** delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree svantaggiate del territorio nazionale, rientranti nei primi due obiettivi dei Fondi strutturali.
Sulla base di quanto premesso, le partecipazioni possono essere acquisite in:

- **nuove imprese localizzate sul territorio nazionale**, costituite da non oltre 3 anni alla data di richiesta dell'intervento, a fronte di:
  - programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo di contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza;

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 20

- programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;

- **Pmi localizzate** nelle aree rientranti nelle priorità "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" dei Fondi strutturali a fronte, esclusivamente, di programmi pluriennali di sviluppo.

È richiesto, in ogni caso, il possesso di requisiti specifici da parte delle imprese partecipate. In particolare, le stesse devono essere costituite in forma di società di capitali e dimostrare la capacità di far fronte agli impegni finanziari previsti dai programmi di investimento. Inoltre, alla data di presentazione della prima richiesta di anticipazione, tra le imprese partecipate e i soggetti accreditati non possono sussistere rapporti di partecipazione o altre forme di dipendenza, anche di fatto.

L'anticipazione potrà essere richiesta dai **soggetti intermediari accreditati** presso il Ministero competente, quali banche, intermediari finanziari e Sfis. L'accreditamento avviene sulla base di una serie di criteri individuati con Dm 19 gennaio 2004. Si tiene conto della propensione e capacità ad intervenire nel capitale delle Pmi, dell'adeguatezza della struttura organizzativa interna adibita all'attività di assunzione di partecipazioni, dell'ammontare delle partecipazioni acquisite e dismesse, della capacità di smobilizzo delle partecipazioni, della conoscenza del mercato, nonché della validità del programma pluriennale di acquisizione di partecipazioni.

L'intervento riguarda le sole partecipazioni ancora da acquisire all'atto della presentazione delle richieste al soggetto gestore, che è Mcc Spa. Le stesse possono riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione e devono essere acquisite in misura non inferiore al 20% del capitale sociale dell'impresa, con una durata massima di 7 anni. Resta inteso che si tratta di partecipazioni di minoranza e che come tali non dovranno consentire, neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa.

Per quanto riguarda la **misura dell'intervento**, la normativa dispone che l'anticipazione è concessa per un importo pari al **50% del valore complessivo** della partecipazione da acquisire e, comunque, per un valore non superiore a 2.065.827,60 euro per ogni singola operazione di anticipazione. All'atto della dismissione della partecipazione, i soggetti richiedenti versano allo Stato il 50% di quanto ricavato, al netto della propria remunerazione.

Le modalità di attribuzione delle anticipazioni richieste. Il sistema d'incentivazione prevede che sono i soggetti accreditati a provvedere all'inoltro delle istanze al soggetto gestore Mcc Spa, mediante una procedura a sportello, fino ad esaurimento dei fondi stanziati (oggetto di apposita comunicazione).

La valutazione dei programmi di sviluppo è effettuata sulla base delle tecnologie che le imprese intendono adottare. Le stesse, tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti nei processi produttivi o nei prodotti. L'**innovatività** e l'impatto tecnologico sono valutati, in particolare, anche considerando:

- le collaborazioni attivate dall'impresa con università e centri di ricerca;
- la specializzazione e qualificazione del personale addetto;
- le attività formalizzate di ricerca e sviluppo;
- i brevetti depositati o detenuti.

È l'apposto Comitato costituito presso Mcc a deliberare l'ammissione agli incentivi entro 2 mesi dall'arrivo della richiesta e nel limite delle somme a disposizione.

I soggetti accreditati, che hanno ricevuto la comunicazione di concessione dell'anticipazione, dovranno provvedere, entro il termine di 6 mesi dalla delibera del Comitato, alla richiesta di erogazione. Il Gestore elargisce l'anticipazione ai soggetti accreditati entro il termine di 1 mese dalla data di arrivo della relativa istanza. I soggetti accreditati provvedono, poi, a versare all'impresa un importo pari esattamente al doppio dell'anticipazione erogata non oltre il termine, perentorio e improrogabile, di 1 mese dalla data di erogazione dell'anticipazione.

È anche possibile effettuare la richiesta di erogazione dell'anticipazione in più soluzioni.

La **remunerazione** degli investitori è definita in sede di accreditamento (contratto con il gestore) ed è composta:

- da una **commissione di gestione** (*management fee*) a copertura dei costi sostenuti dall'intermediario per le attività di selezione delle imprese partecipate e per la gestione delle partecipazioni;
- da un **premio** (*success fee*) calcolato sulla quota del *capital gain* eccedente il rendimento minimo prefissato.

Il sostegno per le attività di promozione e assistenza. Per favorire l'avvio delle imprese operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico, la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003 prevede anche la concessione di incentivi per iniziative di promozione e assistenza tecnica diretta a favorire la nascita di tali imprese.

Gli interventi di promozione e assistenza tecnica sono riferiti alla realizzazione di progetti relativi alle

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 21

seguenti **azioni**:

- predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;
- assistenza anche finanziaria alla fase organizzativa e di avvio delle imprese;
- attività di valutazione tecnologica dei progetti;
- attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

Diversa è la **procedura di accesso**. Infatti, il Ministero è chiamato ad emanare degli appositi bandi per la selezione dei relativi progetti. Questi ultimi possono prevedere anche costi legati alla concessione di aiuti diretti alle imprese per un importo non superiore al 30% del costo totale del progetto. In tal caso, gli incentivi sono erogabili solo a favore delle Pmi.

I progetti vanno presentati da università, enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi, nonché società nelle quali detengono partecipazioni docenti o ricercatori universitari, costituite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del Dlgs 297/99.

Al riguardo, si ricorda che, l'**ultimo band**o emanato è stato approvato con Dm 27 gennaio 2005 e ha riguardato il sostegno agli **"incubatori di impresa"**, intesi come strutture che favoriscono la nascita di una pluralità di imprese innovative, mediante l'erogazione di servizi (consulenze tecniche, fiscali, economiche ecc.) ed eventualmente anche con la messa a disposizione di locali attrezzati per queste neoimprese o aspiranti imprenditori.

Il bando in questione non ha, invece, inteso finanziare progetti di crescita e consolidamento di una società specifica o concedere aiuti a singoli progetti di impresa.

In particolare, i soggetti beneficiari sono stati rappresentati da università e i centri di ricerca (quali destinatari di contributi a fondo perduto) che hanno realizzato azioni di "incubazione" delle neo imprese o degli aspiranti imprenditori che costituiscono i destinatari finali dell'intervento (ossia i beneficiari finali dei servizi erogati). Questi ultimi hanno avuto l'obbligo di contribuire al finanziamento del progetto, in maniera tale da evitare che l'erogazione dei servizi, nell'ambito degli incubatori, potesse avvenire in forma gratuita.

Fondo high-tech per la promozione del venture capital nelle Pmi innovative

Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, ai sensi del comma 222, dell'articolo unico della **finanziaria per il 2005** (legge 311/04), il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento (fondi mobiliari chiusi), in misura non superiore al 50% del patrimonio delle stesse imprese. I fondi sono promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (Sgr).

In particolare, l'assunzione di partecipazioni riguarda le imprese localizzate nelle aree in ritardo di sviluppo, quali regioni del Sud Italia, comprese Abruzzo e Molise. Le modalità e i criteri di intervento sono stati definiti con decreto ministeriale del 18 ottobre 2005. Il sistema di incentivazione ha ricevuto anche il *placet* della Commissione europea con decisione del 19 luglio 2006 (aiuto di Stato n. 9/06).

La finalità dell'intervento è quella di promuovere gli **investimenti in capitale di rischio** effettuati **nella fase iniziale** dell'attività d'impresa, incluso il finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale che precede la fase d'avvio. Gli investimenti potranno essere indirizzati, anche, al finanziamento dello sviluppo e della prima commercializzazione di un prodotto. In ogni caso, deve trattarsi di progetti di spesa destinati a introdurre innovazioni di processo e di prodotto con tecnologie digitali.

Elemento centrale e caratterizzante della procedura è rilevabile nel fatto che il Dipartimento dell'innovazione assuma il **50% del rischio** di insuccesso dell'operazione. Inoltre, nel caso di esito positivo dell'intervento, il Dipartimento ha diritto alla restituzione del solo capitale.

La durata dell'investimento effettuato dal Dipartimento in ciascun Fondo non può essere superiore a **10 anni**, più eventuali 3 anni per il completo smobilizzo degli investimenti. Sono, inoltre, a carico del partner pubblico i costi di istruttoria.

Le società di gestione del risparmio (Sgr) che gestiscono i Fondi sono selezionate attraverso un apposito bando di gara. Quest'ultimo è stato indetto con decreto del 20 luglio 2007.

La **valutazione delle domande** è condotta dal Comitato di pilotaggio e controllo sulla base di alcuni criteri (consistenza della struttura adibita all'attività, tipologia e area geografica degli investimenti, esperienza e professionalità, ecc.), a fronte dei quali è attribuito un punteggio fino a un massimo di 100 punti.

Potranno essere sottoscritte anche quote di fondi generalisti il cui regolamento preveda che una quota di capitali, con contabilità separata, almeno pari al doppio di quella sottoscritta dal Dipartimento per

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 22

l'innovazione e le tecnologie, sia dedicata alle imprese destinatarie dell'intervento.

È istituito un Comitato di pilotaggio e controllo con il compito di:

- gestire la procedura competitiva per l'assegnazione delle risorse;
- curare le attività di monitoraggio e controllo;
- assicurare il corretto funzionamento dello strumento.

Sono, inoltre, previste una serie di **clausole regolamentari** che dovranno essere osservate dal Fondo in cui il Dipartimento rileva una partecipazione:

a) interventi di *early stage financing* e di *expansion capital* esclusivamente in Pmi localizzate nel Mezzogiorno, (compresi Abruzzo e Molise);
b) ammontare massimo degli investimenti di *expansion capital* non superiore al 40% dell'attivo del Fondo e, comunque, non superiore a 2.500.000 euro in una stessa impresa per un massimo di tre interventi;
c) ciascun sottoscrittore del Fondo può esercitare un'opzione di acquisto anticipato delle quote di proprietà del Dipartimento per l'innovazione dietro un corrispettivo pari al valore originario delle quote maggiorato del 3% annuo;
d) il diritto di recesso del Dipartimento in caso di provvedimento di revoca del finanziamento.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie può destinare un importo non superiore al 3% delle risorse alla copertura del 50% dei costi sostenuti dalle Sgr per l'attività preliminari destinate ad esplorare le potenzialità del mercato. Il rimborso riguarda esclusivamente iniziative di *early stage financing* e viene concesso esclusivamente nel caso che le attività di *scouting* non si concretizzino in un investimento. ■

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 23

Le agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego

Le misure di agevolazione gestite dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (recentemente rinominata **Invitalia**), rappresentano degli importanti strumenti finanziari a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali.
Si tratta di un complesso sistema di interventi disciplinati dal Dlgs 185/00 (c.d. Testo unico), suddivisi in due capitoli:

- le agevolazioni per l'**autoimprenditorialità** (titolo I del Dlgs 185/00):
  - misure in favore dei settori della produzione di beni e servizi alle imprese;
  - misure in favore del settore dei servizi;
  - misure per il settore agricolo (subentro in agricoltura);
  - misure in favore delle cooperative sociali.
- le agevolazioni per l'**autoimpiego** (titolo II del Dlgs 185/00):
  - misure in favore del lavoro autonomo;
  - misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa;
  - misure in favore dell'autoimpiego in franchising.

Le modalità di applicazione in concreto degli incentivi – consistenti sia in contributi a fondo perduto che mutui a tasso agevolato – sono state definite con appositi regolamenti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, con **Dm 28 maggio 2001 n. 295** sono indicati i criteri per l'accesso agli aiuti a favore delle misure dell'autoimpiego e con successivo Dm **16 luglio 2004 n. 250** quelli relativi alle misure rientranti nell'autoimprenditorialità.
Il sistema di aiuti in commento è, attualmente, in fase di riorganizzazione. Infatti, il decreto legge 248/07 (convertito con modificazioni nella legge 31/08) ha previsto il graduale trasferimento alle regioni delle competenze in merito.
Intanto, la piena operatività delle misure agevolative è stata di recente rassicurata con la pubblicazione della **delibera Cipe 27 marzo 2008** (GU n. 212 del 10 settembre 2008), che ha riprogrammato le risorse, pari a **71,3 milioni** di euro, a favore di Invitalia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al Dlgs 185/00. In particolare, si evidenzia che parte di tali fondi (ben 40 milioni di euro) provengono dall'assegnazione che lo stesso Comitato (con deliberazione del 22 marzo 2006) aveva disposto a favore del finanziamento delle start-up di nuove iniziative imprenditoriali (ai sensi del titolo I del Dlgs 185/00) nell'ambito dei distretti tecnologici individuati nelle intese tra il Mur e le regioni. Si trattava dell'iniziativa attuata ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Dl 35/05, e affidata, comunque, alla gestione di Sviluppo Italia. A fronte della stessa non si è, però, registrata un'immediata e adeguata richiesta del mercato, con la conseguenza che gli stanziamenti in questione sono rimasti inutilizzati e così dirottati verso le tradizionali misure di sostegno alle nuove imprese (autoimprenditorialità e autoimpiego).

I soggetti beneficiari

Autoimprenditorialità. Le agevolazioni individuate nel titolo I del Dlgs. 185/00 – autoimprenditorialità – si rivolgono, nel caso delle iniziative nel settore della produzione di beni e servizi, a **nuove imprese** costituite sotto forma di società, comprese le società cooperative – con esclusione delle ditte individuali, società di fatto e le società con unico socio – composte in maggioranza sia numerica che di capitali da **giovani di età tra i 18 e i 35** residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.
Per la misura relativa al subentro nel **settore agricolo**, invece, i soggetti beneficiari sono individuati negli imprenditori agricoli di età compresa **tra i 18 e i 39 anni**, subentranti nella conduzione dell'azienda

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 24

agricola familiare e residenti nei comuni di applicazione della norma, dove dovrà essere localizzata l'azienda agricola. Sono ammissibili anche le società di persone, cooperative e di capitali. In tale caso, è necessario che tutti i soci siano in possesso del requisito dell'età e della residenza previsti per il singolo imprenditore agricolo. Inoltre, il subentrante, anche se società, deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale (Iap), ai sensi del Dlgs 99/04. Tale qualifica, se non posseduta alla data di presentazione della domanda, dovrà sussistere al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Per la misura a favore delle **cooperative sociali**, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/91, fermo restante i requisiti di età e residenza dei soci, è necessario specificare che i soggetti beneficiari sono individuati nelle cooperative di inserimento lavorativo, caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota di lavoratori svantaggiati (almeno il 30% del totale dei lavoratori). Nell'ambito di tale categoria rientrano gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative della detenzione, i quali, compatibilmente al loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa.

Si evidenzia, inoltre, che il complesso delle agevolazioni in commento si rivolge alle imprese di piccola dimensione, così come definite dalla normativa comunitaria. Un'eccezione è prevista proprio per le cooperative sociali già esistenti, che possono accedere alle misure incentivanti, per esse specificamente predisposte, anche se di media dimensione.

Il decreto legge 35/05 (convertito nella legge 80/05), all'art. 8, comma 7, lettera e), ha esteso i benefici concedibili ai programmi di investimento consistenti in **ampliamenti aziendali**. Nella sua configurazione iniziale la normativa prevedeva, infatti, l'accesso alle agevolazioni alle sole nuove iniziative promosse da giovani imprenditori. Ora, invece, i contributi possono essere richiesti anche da **società o cooperative** già esistenti, che rispondano ai seguenti **requisiti**:

- essere economicamente e finanziariamente sane;
- aver avviato la loro attività almeno 3 anni prima della data di presentazione della domanda;
- essere in possesso dei requisiti di età e residenza dei soci e di localizzazione della sede legale, operativa e amministrativa della società da almeno due anni prima della presentazione della domanda.

Possono, inoltre, accedere alle misure di aiuto anche le aziende che hanno già usufruito delle agevolazioni di cui al Dlgs 185/00, purché abbiano completato il programma di investimenti ammesso a contributo almeno 3 anni prima della data di presentazione della nuova domanda e siano in regola con il pagamento delle rate di mutuo.

Autoimpiego. Gli aiuti individuati nel titolo II del Dlgs. 185/00 – autoimpiego – sono rivolti a persone fisiche, maggiorenni, non occupate alla data di presentazione della domanda e residenti nei territori di applicazione della normativa alla data dell'1 gennaio 2000, oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, intenzionate ad intraprendere un'attività imprenditoriale in **forma di ditta individuale o in forma associativa**.

In particolare:

- per il **lavoro autonomo**, le iniziative sono proponibili esclusivamente nella forma di ditta individuale, per investimenti complessivi previsti fino a 25.823 euro. Il titolare della ditta dovrà possedere il requisito della maggiore età, non occupazione alla data di presentazione della domanda e della residenza nei territori agevolabili;
- per la **microimpresa,** le iniziative sono proponibili esclusivamente da società di persone (società semplici, Sas e Snc), di nuova costituzione, non aventi scopo mutualistico, in cui almeno la metà numerica dei soci, che detiene la metà delle quote di partecipazione, sia in possesso dei requisiti previsti con riferimento all'età, alla non occupazione e alla residenza. L'investimento complessivo non può superare l'importo di 129.114 euro;
- per il **franchising**, i soggetti beneficiari sono individuati sia nelle ditte individuali che nelle società di persone e di capitali. Le iniziative devono essere realizzate con *franchisor* accreditati con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa. Il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci, che detengono la metà delle quote di partecipazione o del capitale sociale, deve rispondere ai requisiti richiesti in termini di maggiore età, non occupazione e residenza.

L'ambito territoriale di applicazione

Le agevolazioni trovano applicazione nei **territori svantaggiati**, rappresentati da:

- aree ammesse alle priorità "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazionale" nella nuova programmazione 2007-2013;
- territori ammessi alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato Ce;
- aree svantaggiate di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1994 (ossia le aree che presentano un rile-

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 25

vante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro).
Al fine della corretta individuazione dei comuni del territorio nazionale ammessi agli aiuti, è possibile consultare il sito www.sviluppoitalia.it, nell'apposita sezione dedicata all'ambito di applicazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni

Autoimprenditorialità. Alle imprese in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti sono riconosciute le seguenti tipologie di agevolazioni:
- contributi finanziari per gli investimenti;
- contributi finanziari per la gestione;
- benefici per la formazione nei settori diversi da quello agricolo;
- benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo.

Gli aiuti finanziari all'investimento consistono in un contributo a fondo perduto e un mutuo agevolato – della durata massima di 10 anni (15 per il settore agricolo) – in base alle quote percentuali che saranno stabilite nel contratto stipulato con Invitalia (già Sviluppo Italia), a seguito della conclusione della procedura istruttoria.
Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la **copertura finanziaria** può arrivare:
- nel **Sud**, fino all'**80-90%** dell'investimento;
- nel **Centro-Nord**, fino al **60-70%** dell'investimento.

Per i programmi di investimento del settore della produzione agricola, le agevolazioni sono concedibili in conformità alle disposizioni del regolamento CE 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006, nella misura massima del 50% nelle zone svantaggiate, individuate ai sensi del regolamento Ce 1257/99 o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii), iii), del regolamento Ce 1698/05, designate dagli Stati membri. La percentuale di agevolazione è ridotta al 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.
Entrambi i massimali possono essere elevati di 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori. Inoltre, l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non potrà superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di 3 esercizi o 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata individuata ai sensi del regolamento Ce 1257/99 o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii), iii), del regolamento Ce 1698/05.
Disposizioni specifiche sono previste anche per il settore della **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, dove gli incentivi finanziari a fronte degli investimenti sono concedibili, sempre in applicazione del regolamento CE 1857/06, nei seguenti limiti:
- 50% nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;
- 40% nei restanti territori.

Il **periodo massimo** per la realizzazione dell'investimento è di **12 mesi** (a decorrere dalla data di ammissione agli aiuti), elevabile a 24 o 36 nei casi di particolare complessità del progetto. Il rimborso del mutuo sarà effettuato attraverso rate semestrali costanti posticipate.
I benefici finanziari per la gestione, rappresentati da **contributi a fondo perduto**, sono concessi a fronte delle spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata e nel limite del *de minimis*. Gli aiuti alla gestione non sono previsti per i progetti nel **settore agricolo**. In tale ultimo caso, infatti, la misura agevolativa a favore del sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consiste in un **premio unico** della misura massima di **25.000 euro**.
Gli **aiuti alla formazione**, previsti solo a favore dei settori diversi da quello agricolo, si sostanziano in agevolazioni per l'attività di formazione specifica e generale (art. 2 regolamento Ce 68/01), per un periodo massimo di due anni, esteso a tre nel caso di beneficiari costituiti esclusivamente o prevalentemente da donne.
I benefici per l'**assistenza tecnica nel settore agricolo** possono coprire fino al 100% dei costi sostenuti per l'istruzione e la formazione (organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e soggiorno, costi per la fornitura dei servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore), per la prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, organizzazione di concorsi, mostre e fiere, altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche. L'importo complessivo degli aiuti non può superare i 100.000 euro su un periodo di tre anni.

Autoimpiego. Il sostegno alle imprese si sostanzia in:
- agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per le spese di gestione del primo anno di attività;
- servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell'iniziativa.

Per quanto riguarda le agevolazioni finanziarie, esse consistono in un **contributo a fondo perduto** e in un **mutuo a tasso agevolato**, a copertura del 100% del programma di investimenti ammissibile.
La durata del mutuo varia a seconda dell'iniziativa.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 26

Per i progetti di lavoro autonomo, il prestito agevolato è restituibile in 5 anni secondo le modalità previste dal regolamento (Dm 295/01). Per la microimpresa la durata massima è fissata in 7 anni, mentre nel caso di programmi di franchising in 10 anni.
Le agevolazioni a fronte delle spese di gestione consistono in contributi a fondo perduto erogabili nella misura massima di:
- 5.165, nel caso del lavoro autonomo;
- per l'importo delle spese previsto nel primo anno di attività nel caso di iniziative relative alla microimpresa;
- per l'importo delle spese previste anche su più anni per il franchising.

Le agevolazioni complessivamente erogabili non possono, in ogni caso, superare il limite comunitario *de minimis.* Per cui, per le iniziative relative alla microimpresa e al franchising, l'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere.
Per quanto riguarda, invece, i servizi di sostegno, questi sono forniti nella fase di realizzazione e di avvio dell'iniziativa, e per un periodo massimo di un anno, a titolo gratuito. Si tratta di attività di assistenza tecnica e gestionale con l'obiettivo di accompagnare il beneficiario durante l'iter di erogazione delle agevolazioni e di rafforzarne le competenze gestionali in fase di start-up della iniziativa.
Le agevolazioni saranno erogate successivamente alla stipula del contratto con Invitalia.
In tutti i casi, trova applicazione il disposto di cui all'art. 72 della legge 289/02 (legge finanziaria per il 2003). Pertanto, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo dell'agevolazione complessiva concessa.

Gli investimenti e le spese agevolabili

Per i programmi di investimento e le spese nell'ambito dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego di rimanda rispettivamente alle *tavole 6 e 7.*

Tavola 6 - Spese agevolabili nell'ambito dell'autoimprenditorialità

Settore di intervento	Programmi di investimento agevolabili e limitazioni	Spese agevolabili
Produzione di beni e servizi	Progetti relativi: • alla produzione di beni nei settori: dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria; • alla fornitura di servizi alle imprese appartenenti a qualsiasi comparto. Sono **esclusi** progetti: • di importo superiore a 2.582.000 euro; • relativi al comparto dei servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie e le attività di commercio e turismo; • che non prevedono un ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale.	**Spese di investimento:** • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato (nel limite del 2% in caso di investimenti fino a 550.000 euro, dell'1,5% da 550.000 a 1.300.000 euro, dell'1% da 1.300.000 fino al limite massimo della spesa ammissibile); • terreno; • opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva (l'ammissibilità di tale capitolo di spesa è subordinata alla circostanza che l'importo complessivo dell'investimento ammissibile deve essere 2,5 volte – o 1,67 volte, in particolari circostanze – le spese delle opere murarie stesse); • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. **Spese di gestione:** • acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; • prestazioni di servizi; • oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato.

(Segue)

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 27

Tavola 6 - Spese agevolabili nell'ambito dell'autoimprenditorialità

Settore di intervento	Programmi di investimento agevolabili e limitazioni	Spese agevolabili
Fornitura di servizi	I progetti relativi alla fornitura di servizi nei seguenti settori: • fruizione dei beni culturali; • turismo; • manutenzione delle opere civili e industriali; • innovazione tecnologica; • tutela ambientale; • agricoltura trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. Sono **esclusi** progetti: • di importo superiore a 516.000 euro; • che non prevedono un ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale; • che hanno ad oggetto l'attività di fruizione di beni pubblici statali, l'attività di manutenzione straordinaria di opere civili e industriali; • inerenti il settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilità non dimostri il possesso del requisito di innovatività e le attività rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.	**Spese di investimento:** • studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato (nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare); • opere edilizie da eseguire (sono ammissibili solo se relative alla sistemazione e/o ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10% dell'investimento complessivo); • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. **Spese di gestione:** • acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; • prestazioni di servizi; • oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato.
Nuova imprenditorialità in agricoltura e progetti rientranti nelle misure in favore della produzione di beni e servizi e in favore delle cooperative sociali qualora concernenti la produzione di beni in agricoltura e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	Sono agevolabili i progetti di sviluppo e consolidamento consistenti nella produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, comprese le attività di agriturismo.	**Spese di investimenti progetti di produzione:** • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; • opere edilizie da acquistare o da eseguire; • oneri per il rilascio della concessione edilizia; • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • servizi di progettazione; • acquisto di animali e piante; • brevetti e licenze. L'ammissibilità delle opere agronomiche e di miglioramento fondiario, delle opere edilizie e degli oneri di concessione edilizia è subordinata al rispetto della seguente condizione: il totale delle spese ammissibili deve essere pari a 2,5 volte la somma delle spese appena citate (fattore che potrebbe essere ridotto a 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività). Le spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione e ai brevetti e licenze sono ammissibili complessivamente nella misura pari al 12% dell'investimento da realizzare.

(Segue)

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 28

Tavola 6 - Spese agevolabili nell'ambito dell'autoimprenditorialità

Settore di intervento	Programmi di investimento agevolabili e limitazioni	Spese agevolabili
		Spese per progetti di trasformazione e commercializzazione: • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; • opere edilizie da acquistare o da eseguire; • oneri per il rilascio della concessione edilizia; • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • servizi di progettazione; • brevetti e licenze. I costi per opere murarie e gli oneri per la concessione edilizia sono ammissibili purché venga rispettato il rapporto di 2,5 volte l'investimento complessivo (comunque riducibile a 1,67). La spesa complessiva per studi di fattibilità, servizi di progettazione, brevetti e licenze sono agevolabili nel limite del 12% dell'investimento totale. Non sono comunque ammesse le spese per la costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.
Cooperative sociali	Gli investimenti finanziabili possono consistere in progetti per la creazione di nuove iniziative o per il consolidamento e per lo sviluppo di attività già esistenti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, della fornitura dei servizi alle imprese appartenenti a qualsiasi settore. Sono esclusi i progetti che prevedono attività di carattere socio-sanitario e le attività di commercio e turismo. I progetti di investimento devono, inoltre, rispettare il limite massimo di spesa di 516.000 euro nel caso di nuove iniziative e di 258.000 euro nell'ipotesi di cooperative già avviate.	**Spese di investimenti:** • studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato; • terreno; • opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; • altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. I costi per terreno, opere edilizie e allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature sono finanziabili solo se l'importo complessivo dell'investimento è pari ad almeno 2,5 volte la somma degli stessi (fermo restando la possibilità che tale fattore possa essere ridotto a 1,67 in relazione alla specificità del settore). **Spese di gestione:** • acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; • prestazioni di servizi; • oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 29

Tavola 7 - Spese agevolabili nell'ambito dell'autoimpiego

Settore di intervento	Programmi di investimento agevolabili e limitazioni	Spese agevolabili
Lavoro autonomo	L'attività d'impresa può riguardare il settore della produzione dei beni, della fornitura dei servizi e del commercio. Sono specificamente escluse la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i trasporti di merci o di persone oltre le 9 unità e, comunque, le attività relative ai settori indicati dal Cipe e da disposizioni comunitarie. La ditta individuale va costituita dopo la presentazione della domanda.	Sono ammissibili ad agevolazione sia le spese per investimenti che di gestione. Tutte le spese devono essere sostenute in data successiva alla delibera di ammissione alle agevolazioni. **Spese di investimento:** • attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; • beni immateriali a utilità pluriennale; • ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti. **Spese di gestione:** • materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti il processo produttivo; • utenze e canoni di locazione per immobili; • oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato); • prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati; • prestazione di servizi (solo per microimpresa e franchising).
Microimpresa	Le iniziative possono riguardare il solo settore della produzione di beni e della fornitura di servizi. Sono escluse le attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai trasporti di merci o di persone oltre le 9 unità, al commercio e, comunque, inerenti i settori indicati dal Cipe o da disposizioni comunitarie.	
Franchising	Programmi d'investimento relativi all'attività di commercializzazione di beni e servizi. Sono escluse le attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il trasporto di merci o di persone oltre le 9 unità, nonché i settori esclusi dal Cipe o da disposizioni comunitarie.	

La procedura di accesso alle agevolazioni

Le domande di ammissione agli incentivi per l'**autoimprenditorialità** devono essere predisposte secondo lo schema disponibile sul **sito di Invitalia**, allegando la documentazione integrativa (da produrre in duplice copia) prevista per ogni singolo settore agevolato.

Le istanze devono essere presentate a mezzo di raccomandata A/R alla sede di Roma.

Le domande – protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento – sono sottoposte ad un'**istruttoria tecnico-economica** volta a verificare il possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi e la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto.

Alla conclusione del procedimento istruttorio, l'ex Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda. Nell'ambito della deliberazione è indicata la misura dei contributi riconosciuti e l'eventuale natura di *de minimis* dell'agevolazione, nonché le spese ammesse, i tempi per la realizzazione dell'intervento e le caratteristiche del piano di ammortamento del prestito agevolato.

Per le misure relative all'**autoimpiego**, il soggetto interessato deve provvedere alla compilazione on-line della domanda, che contiene indicazioni in merito al proponente e all'idea imprenditoriale. Entro e non oltre cinque giorni dall'invio telematico dovrà essere spedita, alla sede regionale competente per territorio, la versione cartacea dell'istanza, debitamente firmata, con i relativi allegati, tra cui la copia originale dei preventivi di spesa. La fase di valutazione di merito dei progetti prevede anche un apposito colloquio con il soggetto proponente, avente ad oggetto le competenze, il mercato, gli aspetti gestionali ed economico-finanziari dell'idea progettuale.

L'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni è disciplinata, in entrambi i casi, da apposito contratto tra Invitalia e il beneficiario con il quale sono regolati i rispettivi rapporti giuridici.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 30

La legge 181/89, uno strumento di partecipazione al capitale di rischio nelle nuove iniziative

La legge 181/89, anch'essa gestita dall'ex Sviluppo Italia, ora rinominata Invitalia, costituisce un interessante strumento di agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali che si apprestano all'insediamento in particolari aree del territorio nazionale.
È necessario premettere che, al momento della sua introduzione nel panorama legislativo italiano, tale legge era nata con la finalità specifica di fronteggiare, attraverso la concessione di aiuti, la grave crisi siderurgica degli anni '80.
Solo con il passare degli anni, la norma ha esteso il suo campo di applicazione alle iniziative tese a favorire la reindustrializzazione e il rilancio delle aree industriali colpite da crisi di settore (quindi non solo siderurgica), divenendo lo strumento per rivitalizzare il sistema imprenditoriale locale e creare nuova occupazione.
Il territorio di applicazione è stato, così, esteso nel corso degli anni ed è oggi identificabile nelle aree individuate nel seguente *box*.
La normativa applicativa va ricercata, invece, nel recente **decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 3 dicembre 2007** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2007) che ha sancito le direttive cui dovrà attenersi Invitalia, quale ente gestore dell'intervento, nella concessione degli aiuti. In particolare, le agevolazioni potranno essere concesse nel pieno rispetto dei principi introdotti dal Regolamento generale di esenzione della Commissione europea n. 1628/06, limitatamente alle aree comprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013. Nelle restanti zone troverà, invece, applicazione il Regolamento Ce n. 70/2001 (e successive modifiche), con la conseguenza che gli aiuti potranno essere erogati alle sole Pmi.

I territori agevolabili

Aree di crisi siderurgica ex delibera Cipi 13 ottobre 1989: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 30 km rispetto ai centri di crisi di Napoli e Taranto — per il Sud —- e nelle aree di Genova, Villadossola, Lovere, Trieste, Massa Carrara, Piombino e Terni —- per il Centro Nord
Aree di crisi siderurgica ex Dm 21 ottobre 2002 n. 1120578 per i comuni di Civitate Camuno (BS) e Prestine (BS).

Aree di crisi settoriale determinate ai sensi della legge 289/02, art. 73 e in base alla delibera Cipe 130/03: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi di Caserta, L'Aquila, Ottana (NU), Gela (CL), Latina, Palermo.
Le aree di crisi settoriale ex legge 311/04, art. 1, comma da 265 a 268: territori di Arese (MI), Rho (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI), Marcianise (CE) e distretto di Brindisi.
Le aree di crisi settoriale ex legge 80/05, art. 11, comma 8-9, e DPCM 07.07.05: i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi Acerra (NA), Assemini (CA), Ottana (NU), Porto Torres (SS), Brindisi, Nerviano (MI), Pisticci (MT), Priolo (SR), Terni.

Aree di crisi settoriale tessile, abbigliamento e calzaturiero ex legge 51/06, art. 37: territori individuati dalla Regione Puglia nei comuni delle aree Pit n. 2 (area nord barese), Pit n. 4 (area della Murgia), Pit n. 9 (territorio salentino-leccese).

Aree di crisi settoriale del saccarifero ex delibera Cipe 22 marzo 2006 n. 29: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi di Bondeno (FE), Cairo Montenotte (SV), Casei Gerola (PV), Catiglion Fiorentino (AR), Ostellato (FE), Porto Viro (RO), Russi (RA), Venezia Marghera, Villasor (CA).

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 31

I soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono dirette alle **imprese di qualsiasi dimensione** – costituite nella forma di società di capitali – che operano nell'ambito dei settori specificamente ammessi (classificazione Istat 2002):

- C "Estrazioni di minerali";
- D "Attività manifatturiere";
- E "Produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore" di cui alle classi 40.1 e 40.3. In questi casi, sono ammessi alle agevolazioni solo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate con potenza non superiore a 50 Mw;
- F fornitura di servizi reali alle imprese specificamente elencate (tra cui Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti, Informatica e attività connesse, Ricerca e sviluppo, Attività professionali e imprenditoriali, smaltimento rifiuti, ecc.)

Sono **esclusi**:

- i settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura;
- gli investimenti nell'ambito dei settori dei trasporti, della costruzione navale, dell'industria carbonifera, della siderurgia e delle fibre sintetiche;
- le imprese in difficoltà finanziaria, secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Il comparto della trasformazione agricola è, invece, agevolabile subordinatamente al pieno rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

I programmi di investimento e le spese ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti relativi a progetti industriali che prevedano la realizzazione di:

- nuove unità produttive,
- ampliamenti, ammodernamenti, delocalizzazioni, ristrutturazioni o riattivazioni di unità produttive esistenti che, in ogni caso, producano occupazione aggiuntiva a quella preesistente.

Le spese relative a tali programmi di investimento possono essere agevolate purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario e all'emanazione del parere positivo di ammissibilità del progetto alla fase istruttoria, espresso dall'apposito Comitato di fattibilità istituito presso l'ex Sviluppo Italia.

In linea generale, è possibile ammettere alle agevolazioni le spese sostenute per la progettazione e studi di fattibilità, per fabbricati, opere murarie e infrastrutture, nuove attrezzature e macchinari, software informatici, brevetti relativi a nuove tecnologie e processi di produzione, mobili per ufficio e arredi, nel rispetto dei limiti di cui al decreto 747/07 (v. *tavola 8*).

Tavola 8 - Le spese ammissibili

Progettazione e studi	• Progettazione ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici • Direzione dei lavori • Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e valutazione di impatto ambientale • Oneri per le concessioni edilizie • Collaudi di legge • Prestazione di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti (incluse quelle riferite all'ente certificatore). Per le Pmi, tale capitolo di spesa è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche	Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

(Segue)

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 32

Tavola 8 - Le spese ammissibili

Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali	La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile se siano trascorsi, all'atto della presentazione della domanda, 10 anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato. Le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad ufficio, sostenute dalla imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse ad agevolazione nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. La superficie per uffici può essere ritenuta pertinente se pari a 25 mq per addetto. È agevolabile anche la spesa per la realizzazione della casa del custode nel limite di 100 mq.
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	Sono compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa esclusi quelli per l'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.
Programmi informatici	Devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. L'agevolabilità è limitata alle Pmi. Sono comprese nel capitolo anche le spese relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche.
Brevetti	Concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Tali spese non possono superare il 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Sono sempre **escluse** le spese per mezzi di trasporto targati, quelle notarili, le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti, attrezzature usati, di funzionamento in generale, comprese quelle di pura sostituzione e, comunque, tutte le spese non capitalizzate. Non sono, inoltre, agevolabili le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali inerenti i beni ammissibili in quanto capitalizzabili.
Non è contemplata la possibilità di realizzare il programma di investimenti con la modalità del contratto "chiavi in mano".

Le agevolazioni

Condizione fondamentale per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa in commento è che l'impresa sia partecipata dall'ex Sviluppo Italia spa (ora Invitalia). In particolare, Invitalia dovrà assumere una **partecipazione di minoranza** al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, la cui durata è fissata fino al completamento del programma di investimento proposto e, comunque, per non più di 5 anni. Alla scadenza di tale periodo, i soci dovranno provvedere ad acquisire la quota di capitale detenuta da Invitalia.
Nel periodo di permanenza nel capitale sociale dell'impresa, Invitalia richiede, tra le diverse condizioni da rispettare, bilanci certificati, budget e report periodici sull'andamento della gestione.
Per quanto riguarda le **agevolazioni finanziarie** vere e proprie, queste consistono in contributi a fondo perduto e, solo per le imprese ubicate nelle aree del Sud Italia, in un **finanziamento agevolato aggiuntivo**.
Per le imprese del Centro-Nord, l'aiuto può arrivare al 25% degli investimenti ammissibili, mentre per le aree del Sud fino al 40%. In tale ultimo caso, si aggiunge un finanziamento agevolato di un importo massimo del 30% del programma di spesa. Il prestito avrà una durata non superiore a 10 anni, compresi i primi tre di ammortamento.
Ulteriore condizione imposta dalla normativa è che i soci dell'impresa beneficiaria partecipano all'investimento con apporto di mezzi propri almeno pari al 30% delle spese complessivamente ammissibili.
Le agevolazioni dovranno essere attribuite nel pieno rispetto delle percentuali massime di aiuto fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.
Inoltre, ai sensi del richiamato decreto 474/07, gli aiuti concessi in base alla legge 181/89 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, anche in regime *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità di agevolazione superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 33

Il contratto di programma: agevolazioni anche alle nuove iniziative

Anche il contratto di programma, quale strumento principale delle programmazione negoziata, può rivestire un'importanza non indifferente nel panorama degli strumenti di agevolazione a sostegno degli investimenti per le imprese che si propongono per la prima volta sul mercato.
Per molti versi, così come la legge 181/89 già esaminata, lo stesso costituisce una valida alternativa alla legge 488/92, che sembra al momento essere stata messa a riposo, sebbene per lunghi anni sia rimasta la norma che ha presentato i maggiori consensi dal mondo imprenditoriale.
Resta il fatto che il ripiego sul contratto di programma è una scelta possibile solo per le iniziative complesse e con un'elevata previsione di spesa.
La disciplina del contratto di programma, caratterizzata da una continua evoluzione nel corso degli anni, è ora contenuta nel **decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2008**, che ha dato attuazione all'art. 8-*bis* del decreto legge 17 luglio 2007 n. 81. Quest'ultimo, si ricorda, aveva sancito la necessità di superare il sistema agevolativo (mix contributo in conto capitale, finanziamento agevolato affiancato da un finanziamento ordinario obbligatorio della stessa durata e importo) introdotto con la riforma di cui all'art. 8 del c.d. decreto competitività (Dl 35/05).
Le modifiche della disciplina non sono però destinate a fermarsi. Il decreto legge 112/08 (manovra d'estate) ha, infatti, preannunciato l'introduzione di **una nuova base normativa**, che sarà contenuta in un decreto del Ministero dello sviluppo economico di natura non regolamentare di prossima emanazione. La norma dispone, al riguardo, che dall'entrata in vigore di tale provvedimento non potranno essere più presentate domande per i contratti di programma. Per le istanze già inoltrate entro tale data resterà comunque salva la possibilità di chiedere la valutazione in base ai nuovi principi.
Ruolo centrale nel processo di attribuzione dei benefici del contratto di programma è riservato, in ogni caso, a Invitalia (ex Sviluppo Italia), cui andranno presentate le domande e che si occuperà anche della relativa istruttoria.

I soggetti beneficiari

Il decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 ha disposto l'operatività del contratto di programma, in una fase iniziale, solo per il **comparto industriale e dei servizi**, rinviando, a un secondo momento, l'applicazione per la filiera agricola alimentare (in attesa della piena validità dei Piani di Sviluppo Rurale) e per quella turistico-alberghiera. Con decreto del 2 maggio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008), l'intervento è stato esteso anche al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Per tale comparto, l'erogazione delle agevolazioni è, comunque, subordinata al rispetto della normativa comunitaria in materia, con piena applicazione, fino al 31 dicembre 2008, delle condizioni approvate con il regime di aiuti n. 729/A/2000.
I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al contratto di programma possono essere distinti in "soggetti **beneficiari**" e "soggetti **proponenti**". In particolare, la proposta di contratto di programma, che deve avere ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale, può essere presentata da un'**impresa di qualsiasi dimensione**.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono essere rappresentati dalla stessa impresa proponente insieme alle altre imprese che realizzano i singoli programmi di investimento in cui si struttura il progetto industriale.
Nel caso del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il contratto di programma potrà essere proposto anche da consorzi d'impresa.
Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti **requisiti**:

- avere regolare costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese;

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 34

- essere in pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- rispettare le norme edilizie, urbanistiche, del lavoro e dell'ambiente;
- avere adottato il regime di contabilità ordinaria;
- aver rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli eventuali aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Inoltre, gli stessi soggetti non devono essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e devono aver restituito le eventuali agevolazioni godute per le quali è stato disposto l'obbligo di rimborso. Sono sempre escluse dai benefici le imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Guue n. C244 del 1° ottobre 2004).

Il **progetto industriale,** definito come un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, deve essere finalizzato **alla produzione di beni e/o servizi** (nei comparti specificamente individuati – v. *box*) e potrà essere realizzato con uno o più programmi di investimenti produttivi, eventualmente integrati con programmi di sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

Il progetto industriale potrà contemplare anche la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali, i cui costi sono a totale carico delle risorse pubbliche.

Sono fissate specifiche soglie minime dei programmi di spesa per l'accesso alle agevolazioni. Il progetto industriale, infatti, deve essere almeno pari a **40 milioni** di euro (escludendo i costi per le eventuali opere infrastrutturali). All'interno dello stesso progetto industriale, il programma di investimento produttivo presentato dal soggetto proponente deve essere non inferiore a **25 milioni** di euro, mentre l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma non inferiore a **1,5 milioni** di euro.

I limiti precedentemente richiamati sono ridotti per il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai seguenti importi:

- **10 milioni** di euro per il progetto industriale nel suo complesso;

I settori agevolabili

Attività di cui alle **sezioni C "Estrattivo" e D "Manifatturiero"** della Classificazione Istat 2002, comprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Attività di **produzione e distribuzione di energia elettrica e calore** di cui alla sezione E, limitatamente alle classi 40.1 e 40.3 Istat 2002 e agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico.

Attività di **servizi reali alle imprese** specificamente elencate:
55.5 – Limitatamente a fornitura di pasti preparati, con esclusione della fornitura di pasti a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.;
63.1 – Movimentazione merci e magazzinaggio, con esclusione dei mezzi di trasporto;
63.21.4 – Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990 n. 233 e successive modifiche e integrazioni;
72.2 – Realizzazione di software e consulenza informatica;
72.3 – Elaborazione elettronica dei dati;
72.4 – Attività delle banche dati;
74 – Altre attività professionali e imprenditoriali, limitatamente a:
- attività di imballaggio, confezionamento (74.82);
- desing e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5);
- attività dei call center (74.86);

90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a: raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 90.01.0), limitatamente al trattamento delle acque reflue mediante tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 35

- **5 milioni** di euro per il programma d'investimenti produttivi del soggetto proponente;
- **1 milione** di euro per gli investimenti ammissibili di ciascun programma.

Le spese ammissibili e le agevolazioni

Le agevolazioni possono essere erogate nella forma del contributo in conto impianti o del contributo in conto interessi, oppure in combinazione tra loro. Gli incentivi sono, in ogni caso, determinati in relazione alla tipologia di programma di investimenti agevolabili.
È necessario, al riguardo, distinguere tra i programmi di investimenti produttivi e quelli di sviluppo sperimentale (eventualmente affiancati da attività di ricerca non preponderante).
Nel primo caso, occorre, inoltre, verificare se gli investimenti sono realizzati nelle aree di cui all'art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato Ue, con conseguente applicazione del regolamento di esenzione per gli aiuti di Stato a finalità regionale (regolamento Ce 1628/06), oppure se si tratta delle restanti aree, con conseguente applicazione delle agevolazioni a favore delle Pmi in attuazione del regolamento Ce 70/01 (v. *tavola 9*).
Si segnala, al riguardo, che per **investimenti produttivi** devono intendersi i programmi di spesa consistenti in:
- **realizzazione** di nuove unità produttive;
- **ampliamento** di unità produttive già esistenti;
- **diversificazione** della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- **cambiamento** fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva già esistente.

Sono esclusi i programmi di spesa inerenti i settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali, dell'industria carbonifera e della trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 3, paragrafo 2, del reg. Ce 1898/87).
Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di **immobilizzazioni**. In particolare, possono essere agevolati:
- suolo aziendale e sue sistemazioni;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto di agevolazione. Per il settore dei trasporti sono, in ogni caso, escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;
- programmi informatici. Per le grandi imprese sono ammissibili nel limite del 50% dell'investimento complessivo;
- spese relative agli studi preliminari di fattibilità e consulenze connessi al programma di investimenti fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento, con un'intensità di aiuto del 50% in Esl.

Per la realizzazione dell'investimento è **esclusa** la possibilità di ricorrere alla formula del contratto chiavi in mano.

Tavola 9 - Regimi di applicazione per i programmi di investimento produttivi

Tipologia di programma	Caratteristiche di differenzazione
Programmi di investimenti produttivi nelle aree 87.3 a) e 87.3 c)	• Le agevolazioni sono concedibili alle imprese di qualsiasi dimensione. • Gli aiuti sono erogabili nel rispetto delle intensità massime della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 in relazione alla dimensione dell'impresa e all'ubicazione dell'unità produttiva. • La notifica individuale dei programmi di spesa alla Commissione è prevista, così come sancito dal richiamato Regolamento Ce 1628/06, per i programmi con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro, qualora l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando le percentuali di aiuto per le grandi imprese.
Programmi di investimenti produttivi nelle altre aree	• Le agevolazioni possono essere concesse alle sole Pmi in applicazione del regolamento CE 70/01. • le intensità massime degli aiuti concedibili sono pari al 15% in Esl per le piccole imprese e 7,5% in ESL per le medie imprese; • Per i programmi di investimento di minimo 25 milioni di euro o comportanti agevolazioni di importo totale lordo pari o superiore a 15 milioni di euro è necessaria la preventiva notifica e autorizzazione della Commissione europea.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 36

A carico dei soggetti beneficiari incombe l'obbligo di partecipare all'investimento per almeno il 25% del totale delle spese, di mantenere i beni agevolati per minimo 5 anni (3 anni per le Pmi) dalla data di ultimazione dell'investimento, di rispettare il divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese, compresi quelle erogabili in regime *de minimis.*
In particolare, il contributo in conto interessi è attribuibile a fronte di un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura del programma di spesa. L'aiuto è, in questo caso, determinato in misura percentuale del tasso di riferimento (reso pubblico periodicamente dalla Commissione europea) in misura massima non superiore all'80% dello stesso.
I programmi di sviluppo sperimentale, per i quali l'accesso alle agevolazioni è previsto anche per le **università** e per i **centri di ricerca** pubblici e privati, possono prevedere un'attività di ricerca, purché non preponderante, in termini di costi, rispetto a quella di sviluppo sperimentale.
I soggetti beneficiari (imprese, università ed enti di ricerca) potranno, inoltre, intervenire anche **in forma congiunta** attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati in contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee tra imprese.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso. È prevista, comunque, la possibilità che i beneficiari abbiano sostenuto costi relativi a studi di fattibilità antecedenti a tale data. In questa circostanza, tali spese non sono agevolabili, fermo restante l'ammissibilità del progetto.
Per quanto riguarda in dettaglio le **spese ammissibili** esse sono riferibili a:

- **personale**, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- **strumenti e attrezzature** di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo utilizzate per il programma di R&S, nel limite delle quote di ammortamento fiscale ordinarie;
- **fabbricati** nella misura e per il periodo utilizzate per il programma di R&S, nel limite delle quote di ammortamento fiscale ordinarie;
- **servizi di consulenza** e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e know-how, di diritto di licenza;
- **spese generali**, compresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, da determinare in misura forfettaria non superiore al 30% dell'importo delle spese agevolabili per il personale impiegato.

Le agevolazioni sono erogabili nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. Il contributo in conto interessi, sempre concedibile a fronte di un finanziamento bancario ordinario, è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento in misura massima non superiore all'80% dello stesso.
L'**intensità degli aiuti**, calcolata in Esl, non potrà superare il:

- **50%** per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- **25%** per i costi agevolabili relativi allo sviluppo precompetitivo.

Tali intensità sono maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese. È esclusa la cumulabilità con qualsiasi altro aiuto pubblico, comprese le agevolazioni a titolo *de minimis* se le stesse comportano il superamento delle intensità massime riconoscibili.
La preventiva notifica alla Commissione europea è necessaria per i programmi di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera i 7,5 milioni di euro per impresa e per programma.

La procedura di accesso alle agevolazioni

L'iter di accesso alle agevolazioni è abbastanza complesso e caratterizzato dal succedersi di svariate fasi di valutazione. La proposta di contratto di programma deve essere inviata a Invitalia, utilizzando il relativo modello disponibile sul sito (www.sviluppoitalia.it).
Dopo una prima valutazione, nella procedura sono coinvolti anche la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico (Dgsai) e alla/e regione/i i cui territori sono interessati dai programmi di spesa.
Solo in seguito all'esito positivo della complessa attività di valutazione, il Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, presenta al Cipe, per l'approvazione, le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili. Il Cipe approva le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma e individuando il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto è sottoscritto tra il soggetto proponente, i soggetti beneficiari, il Ministero dello sviluppo economico e le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento. Nel documento sono indicati i reciproci impegni e obblighi delle parti, le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che determinano la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale e quanto necessario al fine della realizzazione del contratto di programma.

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 37

Le start-up nel settore della ricerca e innovazione

Negli ultimi anni, i processi di modernizzazione imposti dal confronto con il mercato globale hanno fatto nascere l'esigenza di un sistema imprenditoriale basato sempre più su competenze tecnologiche e attitudini ad elaborare e sviluppare innovazione.
Difatti, la globalizzazione in atto e il ritmo accelerato dell'innovazione tecnologica stanno modificando i fattori che determinano la competitività dei prodotti, dei processi nell'ambito delle imprese, comportando, da un lato, l'immissione crescente di risorse intangibili nelle filiere dei settori tradizionali e, dall'altro lato, lo spostamento delle specializzazioni manifatturiere nei Paesi avanzati verso settori ad alto contenuto di tecnologia.
In parte, il legislatore italiano ha risposto a tali esigenze prevedendo **specifici strumenti finanziari e fiscal**i a sostegno delle imprese che investono in ricerca e sviluppo sperimentale, al fine di superare i tratti negativi che caratterizzano il sistema imprenditoriale italiano, quali:

- piccola dimensione delle imprese manifatturiere;
- la prevalente specializzazione nei settori tradizionali;
- il predominante riferimento ad un mercato locale, che spesso è privo di stimoli innovativi;
- la scarsa dotazione di risorse tecniche e finanziarie.

A ciò si aggiungono comportamenti delle imprese che sono molto lontani da quelli che possono essere definiti degli effettivi investimenti in ricerca e sviluppo. Nella maggiore parte dei casi, gli investimenti si traducono un'innovazione che rifluisce nella *routine* produttiva, nella rivisitazione costante del prodotto e del processo e che si sostanziano nell'acquisto di soli beni strumentali, che non consentono la crescita innovativa endogena.
Concentrando l'attenzione sugli strumenti di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare, le agevolazioni previste dal Dm 593/00 a valere sul **Far** (Fondo agevolazione per la ricerca) in attuazione del Dlgs 297/99, con particolare riguardo ai processi inaugurati dalle nuove iniziative, si evidenzia che il fondo in questione, tra le tante misure contemplate (v. *tavola 10*), finanzia anche le idee di ricerca che successivamente daranno vita a **spin-off e start-up** di nuove imprese nei settori ad alta tecnologia.

Tavola 10 - Sintesi degli interventi agevolabili ai sensi del Dm 593/00

Procedura di accesso	Misure di intervento
Procedura valutativa	Riguarda progetti autonomamente presentati per la realizzazione di: • attività di ricerca (ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo non preponderante) in ambito nazionale; • attività di ricerca nell'ambito di programmi e accordi intergovernativi; • attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale; • attività di ricerca da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca; • attività di ricerca e di supporto precompetitivo finalizzate al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca; • attività finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. Si tratta, quindi, di progetti proposti direttamente dai soggetti beneficiari e dagli stessi autonomamente realizzati. I programmi - presentati al MUR insieme alla documentazione specificamente richiesta - sono sottoposti a un'attenta verifica della regolarità formale, della sussistenza dei contenuti tecnico scientifici. Successivamente l'istruttoria sarà concentrata sugli elementi di carattere tecnico-economico.

(Segue)

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 38

Tavola 10 - Sintesi degli interventi agevolabili ai sensi del Dm 593/00

Procedura di accesso	Misure di intervento
Procedura negoziale	Interessa progetti per la realizzazione di: • attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo e di formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Mur; • iniziative nell'ambito della programmazione negoziata della Pa. Si tratta, quindi, degli interventi attraverso i quali il Ministero svolge la propria attività istituzionale di programmazione, definendo aree tematiche di intervento e modalità di realizzazione del sostegno (c.d. interventi *top-down*).
Procedura automatica	Riguarda progetti relativi a: • affidamenti alle università, enti di ricerca di cui all'art. 8 del Dpmc 30 dicembre 1993 n. 593, Enea, Asi, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, di commesse relative a studi e ricerche sui processi produttivi e/o ad attività applicative dei risultati della ricerca; • realizzazione dell'attività di ricerca nell'ambito delle iniziative comunitarie; • assunzione di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca per l'avviamento ad attività di ricerca; • assunzione a termine in sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del Dpcm 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni, Enea, Asi, nonché istituzioni di professori e ricercatori universitari; • assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca. In tal caso, non esiste la preventiva valutazione della fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con conseguente riduzione dei tempi per l'attribuzione dell'agevolazione.

Le agevolazioni per start-up e spin-off universitari

L'art. 2, comma 1, lett. e1), del Dlgs 27 luglio 1999 n. 297. Prevede la possibilità di concedere agevolazioni a favore di società **di recente costituzione o da costituire** per l'espletamento di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, diffusione di tecnologie, fino all'avvio. Tali attività possono, comunque, essere finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società. È inoltre finanziabile la creazione di imprese, anche partecipate da università.

Le attività agevolabili

La **ricerca industriale** è definita come l'attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende anche la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

Lo **sviluppo sperimentale** consiste nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di **progetti, disegni, piani e altra documentazione**, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condi-

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 39

zione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono, invece, finanziabili le modifiche di routine o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
In particolare, la norma prevede la costituzione di tali società con **la partecipazione azionaria o il concorso,** o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

- professori o ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, Enea e Asi, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;
- soggetti ammessi ai benefici previsti per i programmi di ricerca e sviluppo in generale (imprese industriali, artigiane, centri di ricerca, società, consorzi o società consortili partecipate da imprese e centri di ricerca);
- società di assicurazione, banche intermediari finanziari.

La regolamentazione specifica per l'accesso alle agevolazioni è contenuta nell'art. 11 del Dm 593/00 relativo ai progetti autonomamente presentati per costituende società. La norma in commento, richiamando il decreto legislativo 297/99, definisce, infatti, in dettaglio, i soggetti che possono presentare domanda di contributo. Si tratta di:

- **professori e ricercatori** universitari;
- **personale di ricerca** dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del Dpcm 30 dicembre 1993 n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi;
- **dottorandi** di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

I soggetti appena elencati possono presentare le domande anche congiuntamente a università, enti di ricerca, Enea, Asi, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Dlgs 385/93, intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 del Dlgs 385/93, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 317/91, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del Dlgs 385/93, nonché i soggetti ammessi ai benefici per i programmi di spesa in ricerca e sviluppo (imprese che esercitano attività industriale di produzione di beni e servizi, imprese che esercitano attività di trasporto, imprese artigiane, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti appena richiamati, consorzi o società consortili con partecipazione finanziaria per almeno il 50% rientranti tra le imprese ammissibili e centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici).
I progetti presentati dovranno contenere l'impegno formale dei proponenti a costituire una società entro i tre mesi successivi alla eventuale selezione dell'iniziativa candidata agli aiuti.
Il decreto ministeriale sottolinea la necessità, al fine dell'ammissibilità alle agevolazioni, che i regolamenti universitari o degli enti di appartenenza abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.

Le agevolazioni

Gli aiuti sono riconosciuti nella forma del contributo alla spesa, nel **limite massimo di 516.456,90 euro**, applicando le seguenti percentuali:

- **25%** Esl dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale;
- **50%** Esl dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale.

Qualora esistono i presupposti, trovano applicazione le percentuali di maggiorazione del contributo concedibile. In particolare, in base alla normativa attualmente in vigore, che ha trovato adeguamento alla nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione con Dm del 2 gennaio 2008, gli ulteriori aiuti, sempre sotto forma di contributi alla spesa, possono essere concessi in presenza di imprese di piccola e media dimensione e di particolari situazioni che configurano una fattispecie di collaborazione. Non è, invece, più presente la condizione che legava la maggiorazione all'ubicazione dell'unità produttiva in un'area 87.3.a) o 87.3.c).
In base alla nuova formulazione della norma, le **ulteriori agevolazioni** sotto forma di contributo alla spesa possono essere ammesse nel rispetto delle seguenti percentuali, calcolate sui costi ammissibili:

a) per i **progetti presentati da Pmi**, l'intensità è aumentata del **10%** per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali;

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 40

b) la percentuale è aumentata del **15%** fino concorrenza di un'intensità massima dell'80% in Esl, se il progetto comporta la **collaborazione effettiva** fra almeno due imprese rientranti tra i soggetti beneficiari, che devono essere tra loro indipendenti. Sussiste tale collaborazione quando:
   - nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
   - il progetto prevede la collaborazione di almeno una Pmi, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi.

L'incremento della percentuale di aiuto è possibile anche se il progetto comporta una effettiva collaborazione fra un'impresa e uno dei soggetti cointestatari del contratto (università, enti di ricerca, Enea, Asi e organismi di ricerca). È necessario, in questo caso, che sussistano le seguenti condizioni:

- l'università, l'ente o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto;
- l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dell'attività di ricerca da esso svolta.

In nessun caso, il subappalto può essere considerato come una collaborazione.

L'importo delle agevolazioni spettanti è erogato dal Mur, per il tramite del soggetto convenzionato:

- per un **50%** come anticipazione all'atto della stipula del contratto,
- per il **30%** a seguito di presentazione della documentazione attestante il sostenimento di spese per un valore almeno pari al doppio dell'anticipo
- per il saldo, pari al **20%**, alla verifica della conclusione del programma.

Le spese ammissibili

I costi agevolabili sono quelli indicati, in linea generale, per tutte le altre attività di ricerca finanziabili con l'aggiunta delle spese sostenute per studi relativi alla proprietà intellettuale, studi di mercato, studi di fattibilità. La decorrenza delle spese ammissibili è fissata al 90° giorno successivo alla presentazione della domanda.

La voci di spesa agevolabili sono le seguenti:

- **personale:** ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto con il soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
- **strumenti e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono impiegati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- **fabbricati e terreni** nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- **servizi di consulenza e servizi equivalenti** utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- **spese generali supplementari** derivanti direttamente dal progetto di ricerca, anche nella misura forfetizzata del 60% delle spese di personale. Rientrano in questo capitolo, costi per il personale indiretto, per la funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, ecc.), per la funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria, ecc.), per la funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione), spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale), costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto (es. incontro con i clienti, fornitori, ecc.), corsi, congressi, mostre e fiere.
- **altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
- **studi relativi alla proprietà intellettuale,** studi di **mercato**, studi di **fattibilità**.

Le disposizioni introdotte con il richiamato Dm 2 gennaio 2008, che ha adeguato la normativa vigente alle nuove indicazioni emerse in sede comunitaria con la Disciplina sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione (comunicazione 2006/C 323/01), hanno chiarito che le spese vanno considerate al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica. L'Iva è, invece, da computare nell'investimento ammissibile qualora non sia trasferibile.

La procedura di accesso alle agevolazioni

I soggetti proponenti devono presentare una **descrizione dettagliata del progetto**, con riferimento, in

6_49.qxd 08/10/2008 17.45 Pagina 41

particolare, alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per come definite dalla normativa comunitaria in materia, riportando informazioni relative al mercato di riferimento, nonché un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova società.
La **valutazione delle istanze** presentate è affidata a una apposita commissione di esperti che dovrà deliberare entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. In particolare, l'istruttoria verterà sui seguenti elementi:

- ruolo del soggetto proponente;
- prospettive economiche e di mercato del progetto;
- carattere innovativo del progetto;
- qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- consistenza e qualità del gruppo: a tal fine sarà attribuito particolare rilievo alla presenza di banche, società di assicurazione, intermediari finanziari.

La Commissione trasmette le risultanze della fase valutativa al Ministero che, dopo averle sottoposte al Comitato per l'acquisizione del relativo parere, provvede ad adottare il decreto di concessione o di diniego delle agevolazioni. In caso di esito positivo, saranno indicate anche la misura e la forma dell'intervento.
Il **provvedimento di concessione** è adottato entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta di aiuto. La sua validità è subordinata all'attestazione della effettiva costituzione della nuova società nei tre mesi successivi alla data dello stesso.
Tappa successiva è la **stipula**, con il soggetto convenzionato, del contratto per la gestione dell'intervento. Atto che deve essere compiuto entro 30 giorni dalla costituzione della società.
A carico dei soggetti beneficiari incombono alcuni **adempimenti** fondamentali **per il mantenimento delle agevolazioni**. In particolare, gli stessi dovranno impegnarsi in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale, assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (mantenendo i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici), partecipare a manifestazioni fieristiche a richiesta del Ministero, fornendo allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto. In caso di abbandono dell'iniziativa, dovrà essere data immediata comunicazione al Ministero, dichiarando di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.